

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

C 279

63º anno

24 agosto 2020

Sommario

Comunicazioni e informazioni

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Corte di giustizia dell'Unione europea

| | | |
|---------------|---|---|
| 2020/C 279/01 | Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> | 1 |
|---------------|---|---|

V Avvisi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

Corte di giustizia

| | | |
|---------------|---|---|
| 2020/C 279/02 | Causa C-92/18: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2020 — Repubblica francese / Parlamento europeo [Ricorso di annullamento — Diritto delle istituzioni — Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea — Parlamento europeo — Nozione di «tornata del bilancio» che si tiene a Strasburgo (Francia) — Articolo 314 TFUE — Esercizio del potere di bilancio nel corso di una tornata plenaria aggiuntiva che si tiene a Bruxelles (Belgio)] | 2 |
| 2020/C 279/03 | Causa C-570/18 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2020 — HF / Parlamento europeo [Impugnazione — Funzione pubblica — Parlamento europeo — Agente contrattuale — Articoli 12 bis e 24 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea — Molesie psicologiche — Domanda di assistenza — Diritto di essere ascoltato — Rigetto della domanda di assistenza — Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Portata del sindacato giurisdizionale] | 2 |
| 2020/C 279/04 | Causa C-729/18 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 giugno 2020 — VTB Bank PAO, già VTB Bank OAO / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea [Impugnazione — Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina — Inserimento del nome della ricorrente nell'elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive — Principio di proporzionalità — Diritto di proprietà — Diritto di esercitare un'attività economica] | 3 |

IT

Per motivi di protezione dei dati personali e/o di riservatezza, alcune informazioni contenute in questo numero non possono essere comunicate e quindi è stata pubblicata una nuova versione che fa fede.

| | | |
|---------------|--|---|
| 2020/C 279/05 | Causa C-730/18 P: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 giugno 2020 — SC / Eulex Kosovo (Impugnazione – Clausola compromissoria – Personale delle missioni internazionali dell'Unione europea – Concorso interno – Mancato rinnovo di un contratto di lavoro – Atto dissociabile dal contratto) | 4 |
| 2020/C 279/06 | Causa C-731/18 P: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 giugno 2020 — Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea (Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Inserimento e successivo mantenimento del nome della ricorrente nell'elenco delle entità a cui si applicano misure restrittive – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Sviamento di potere – Diritto di proprietà – Parità di trattamento) | 4 |
| 2020/C 279/07 | Cause riunite C-762/18 e C-37/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 giugno 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Haskovo, Bulgaria — Corte suprema di cassazione, Italia) — QH / Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria (C-762/18), CV / Iccrea Banca SpA (C-37/19) (Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato nel posto di lavoro mediante decisione giudiziaria – Esclusione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per il periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione – Assenza del diritto all'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute in relazione al medesimo periodo in caso di successiva interruzione del rapporto di lavoro) | 5 |
| 2020/C 279/08 | Causa C-835/18: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara — Roumanie) — SC Terracult SRL / Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad — Serviciul Inspectie Fiscală Persoane Juridice 5, ANAF Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara Serviciul de Soluționare a Contestațiilor [Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Rettifica di fatture – Imposta erroneamente fatturata – Rimborso dell'imposta indebitamente versata – Regime dell'inversione contabile dell'IVA – Operazioni relative ad un periodo d'imposta già sottoposto a verifica fiscale – Neutralità fiscale – Principio di effettività – Proporzionalità] | 6 |
| 2020/C 279/09 | Causa C-14/19 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2020 — Centro satellitare dell'Unione europea / KF, Consiglio dell'Unione europea [Impugnazione – Personale del Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN) – Agente contrattuale del SATCEN – Denunce per molestie psicologiche – Indagine amministrativa – Domanda di assistenza – Sospensione dell'agente – Procedimento disciplinare – Destituzione dell'agente – Commissione di ricorso del SATCEN – Attribuzione di una competenza esclusiva a conoscere delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale del SATCEN – Ricorso di annullamento – Articolo 263, commi primo e quinto, TFUE – Ricorso per risarcimento danni – Articolo 268 TFUE – Competenza del giudice dell'Unione – Ricevibilità – Atti impugnabili – Natura contrattuale della controversia – Articoli 272 e 274 TFUE – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE – Articolo 275, primo comma, TFUE – Principio della parità di trattamento – Obbligo di motivazione incombente al Tribunale – Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione] | 7 |
| 2020/C 279/10 | Causa C-18/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — WM / Stadt Frankfurt am Main (Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Condizioni di trattenimento – Articolo 16, paragrafo 1 – Trattenimento in un istituto penitenziario ai fini dell'allontanamento – Cittadino di un paese terzo che rappresenta una minaccia grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza) | 7 |
| 2020/C 279/11 | Causa C-24/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad voor Vergunningsbetwistingen — Belgio) — A e a. / Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti sull'ambiente – Autorizzazione urbanistica per l'installazione e la gestione di impianti eolici – Articolo 2, lettera a) – Nozione di «piani e programmi» – Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione stabilite da un'ordinanza e da una circolare amministrativa – Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) – Atti nazionali che definiscono un quadro entro il quale l'attuazione di progetti possa essere autorizzata in futuro – Omissione della valutazione ambientale – Mantenimento degli effetti degli atti nazionali e delle autorizzazioni rilasciate sulla base di questi ultimi dopo che sia stata constatata la non conformità di tali atti al diritto dell'Unione – Presupposti) | 8 |

| | | |
|---------------|---|----|
| 2020/C 279/12 | Causa C-116/19 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 giugno 2020 — Gregor Schneider / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) [Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Riorganizzazione interna dei servizi dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) – Riassegnazione – Base giuridica – Articolo 7 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea – Interesse del servizio – Modifiche sostanziali delle funzioni – Qualificazione – Trasferimento – Cambiamento – Sviamento di potere – Diritto ad essere ascoltato – Obbligo di motivazione – Diritto ad un equo processo – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea] | 9 |
| 2020/C 279/13 | Causa C-131/19 P: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 giugno 2020 — Commissione europea / CX (Impugnazione – Funzione pubblica – Procedimento disciplinare – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Allegato IX allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea – Articolo 4 – Possibilità per il funzionario che non può essere ascoltato di formulare osservazioni scritte o di farsi rappresentare – Articolo 22 – Audizione del funzionario da parte dell'autorità che ha il potere di nomina preliminarmente all'adozione della sanzione disciplinare – Afferita incapacità del funzionario di essere ascoltato nonché di formulare osservazioni scritte o di farsi rappresentare – Valutazione delle prove mediche – Difetto di risposta del Tribunale dell'Unione europea ad argomenti dedotti in primo grado) | 10 |
| 2020/C 279/14 | Causa C-215/19: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento avviato dal Veronsaajien oikeudentalvantayksikkö [Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Prestazioni di servizi – Articolo 135, paragrafo 1, lettera l) – Esenzione dall'IVA – Locazione di beni immobili – Nozione di «bene immobile» – Esclusione – Articolo 47 – Luogo delle operazioni imponibili – Prestazioni di servizi relative a un bene immobile – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articoli 13 ter e 31 bis – Armadi per apparecchiature – Servizi di alloggiamento in un data center] | 10 |
| 2020/C 279/15 | Causa C-231/19: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito) — Blackrock Investment Management (UK) Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettera g) – Esenzioni delle operazioni di gestione di fondi comuni d'investimento – Prestazione unica utilizzata per la gestione di fondi comuni d'investimento e di altri fondi) | 11 |
| 2020/C 279/16 | Causa C-380/19: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2013/11/UE – Risoluzione alternativa delle controversie – Articolo 13, paragrafi 1 e 2 – Informazioni obbligatorie – Accessibilità delle informazioni) | 12 |
| 2020/C 279/17 | Causa C-477/19: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wien — Austria) — IE / Magistrat der Stadt Wien (Rinvio pregiudiziale – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Direttiva 92/43/CEE – Articolo 12, paragrafo 1 – Sistema di rigorosa protezione delle specie animali – Allegato IV – Cricetus cricetus (criceto comune) – Aree di riposo e siti di riproduzione – Deterioramento o distruzione – Aree abbandonate) | 12 |
| 2020/C 279/18 | Causa C-684/19: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — mk advokaten GbR / MBK Rechtsanwälte GbR (Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio altrui per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato – Portata del termine «usare» – Annuncio pubblicato su un sito Internet su ordine di una persona che opera nel commercio e poi riportato su altri siti Internet) | 13 |

| | | |
|---------------|---|----|
| 2020/C 279/19 | Causa C-36/20 PPU: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Instrucción nº 3 de San Bartolomé de Tirajana — Spagna) — procedimento riguardante VL (Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d'urgenza — Politica di asilo e di immigrazione — Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 6 — Accesso alla procedura — Presentazione di una domanda di protezione internazionale a un'autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande — Presentazione di una domanda ad altre autorità preposte a ricevere tali domande, ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale — Nozione di «altre autorità» — Articolo 26 — Trattenimento — Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale — Direttiva 2013/33/UE — Articolo 8 — Trattenimento del richiedente — Motivi del trattenimento — Decisione di trattenimento di un richiedente a motivo della mancanza di posti per alloggiarlo in un centro di accoglienza umanitaria) | 14 |
| 2020/C 279/20 | Causa C-319/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 17 aprile 2019 — KPKONPI / ZV, AX e «Meditinski tsentar po dermatologiya i estetichna meditsina PRIMA DERM» OOD | 14 |
| 2020/C 279/21 | Causa C-798/19 P: Impugnazione proposta il 29 ottobre 2019 da Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 settembre 2019, causa T-337/19, Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël / Commissione e Consiglio d'Europa | 16 |
| 2020/C 279/22 | Causa C-893/19 P: Impugnazione proposta il 3 dicembre 2019 dalla Roxtec AB avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-261/18, Roxtec/EUIPO — Wallmax | 16 |
| 2020/C 279/23 | Causa C-80/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Romania) il 12 febbraio 2020 — Wilo Salmson France SAS / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți | 17 |
| 2020/C 279/24 | Causa C-81/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Romania) il 12 febbraio 2020 — SC Mithiv Exim SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili | 18 |
| 2020/C 279/25 | Causa C-99/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 24 febbraio 2020 — Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing / Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală a Vămilor — Direcția Regională Vamală Brașov — Biroul Vamal de Interior Sibiu | 18 |
| 2020/C 279/26 | Causa C-116/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara (Romania) il 28 febbraio 2020 — SC Avio Lucos SRL / Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul județean Dolj, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central | 19 |
| 2020/C 279/27 | Causa C-145/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 24 marzo 2020 — DS / Porsche Inter Auto GmbH & Co KG und Volkswagen AG | 20 |
| 2020/C 279/28 | Causa C-148/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln (Germania) il 16 marzo 2020 — AC / Deutsche Lufthansa AG | 21 |
| 2020/C 279/29 | Causa C-149/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln (Germania) il 16 marzo 2020 — DF / Deutsche Lufthansa AG | 21 |
| 2020/C 279/30 | Causa C-150/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln (Germania) il 17 marzo 2020 — BD / Deutsche Lufthansa AG | 22 |
| 2020/C 279/31 | Causa C-152/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Mureș (Romania) il 30 marzo 2020 — DG, EH / SC Gruber Logistics SRL | 23 |
| 2020/C 279/32 | Causa C-157/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 3 aprile 2020 — FI / Eurowings GmbH | 23 |
| 2020/C 279/33 | Causa C-177/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 7 aprile 2020 — «Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. / Vas Megyei Kormányhivatal | 24 |

| | | |
|---------------|---|----|
| 2020/C 279/34 | Causa C-178/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungheria) il 7 aprile 2020 — Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft / Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet | 24 |
| 2020/C 279/35 | Causa C-189/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 5 maggio 2020 — Laudamotion GmbH / Verein für Konsumenteninformation | 25 |
| 2020/C 279/36 | Causa C-190/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 5 maggio 2020 — DocMorris NV / Apothekerkammer Nordrhein | 26 |
| 2020/C 279/37 | Causa C-197/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 7 maggio 2020 — KAHL GmbH & Co KG / Hauptzollamt Hannover | 26 |
| 2020/C 279/38 | Causa C-210/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 marzo 2020 — Rad Service Srl Unipersonale e a. / Del Debbio SpA e a. | 27 |
| 2020/C 279/39 | Causa C-215/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 19 maggio 2020 — JV / Repubblica federale di Germania | 27 |
| 2020/C 279/40 | Causa C-216/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 7 maggio 2020 — C.E. Roeper GmbH / Hauptzollamt Hamburg | 29 |
| 2020/C 279/41 | Causa C-220/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano (Italia) il 28 maggio 2020 — XX / OO | 29 |
| 2020/C 279/42 | Causa C-222/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 27 maggio 2020 — OC / Repubblica federale di Germania | 30 |
| 2020/C 279/43 | Causa C-224/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsretten (Danimarca) il 29 maggio 2020 — Merck Sharp & Dohme B.V., Merck Sharp & Dohme Corp., MSD DANMARK ApS, MSD Sharp & Dohme GmbH, Novartis AG, FERRING LÆGEMIDLER A/S e H. Lundbeck A/S / Abacus Medicine A/S, Paranova Danmark A/S, 2CARE ApS | 31 |
| 2020/C 279/44 | Causa C-232/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg (Germania) il 3 giugno 2020 — NP / Daimler AG | 33 |
| 2020/C 279/45 | Causa C-248/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 9 giugno 2020 — Skatteverket / Skellefteå Industrihus Aktiebolag | 34 |
| 2020/C 279/46 | Causa C-252/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg (Germania) il 10 giugno 2020 — CY / Eurowings GmbH | 34 |
| 2020/C 279/47 | Causa C-255/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio (Italia) il 10 giugno 2020 — Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Gaeta / Punto Nautica Srl | 35 |
| 2020/C 279/48 | Causa C-257/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 9 giugno 2020 — «Viva Telekom Bulgaria» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia | 36 |
| 2020/C 279/49 | Causa C-262/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) il 15 giugno 2020 — VB / Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zaschita na naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti | 37 |
| 2020/C 279/50 | Causa C-263/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 15 giugno 2020 — Airhelp Limited / Laudamotion GmbH | 37 |
| 2020/C 279/51 | Causa C-270/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 18 giugno 2020 — AG e a. / Austrian Airlines AG | 38 |
| 2020/C 279/52 | Causa C-275/20: Ricorso proposto il 23 giugno 2020 — Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea | 39 |

| | | |
|------------------|---|----|
| 2020/C 279/53 | Causa C-287/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg (Germania) il 30 giugno 2020 — EL e CP / Ryanair Designated Activity | 39 |
| Tribunale | | |
| 2020/C 279/54 | Causa T-330/20: Ricorso proposto il 28 maggio 2020 — ACMO e a. / SRB | 41 |
| 2020/C 279/55 | Causa T-338/20: Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — KI / eu-LISA | 42 |
| 2020/C 279/56 | Causa T-358/20: Ricorso proposto l'11 giugno 2020 — Net Technologies Finland/REA | 42 |
| 2020/C 279/57 | Causa T-377/20: Ricorso proposto il 18 giugno 2020 — KN/CESE | 43 |
| 2020/C 279/58 | Causa T-384/20: Ricorso proposto il 16 giugno 2020 — OC (*) / Commissione | 44 |
| 2020/C 279/59 | Causa T-389/20: Ricorso proposto il 23 giugno 2020 — KO / Commissione | 45 |
| 2020/C 279/60 | Causa T-390/20: Ricorso proposto il 17 giugno 2020 — Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland / Commissione | 45 |
| 2020/C 279/61 | Causa T-391/20: Ricorso proposto il 17 giugno 2020 — Stena Line Scandinavia / Commissione | 46 |
| 2020/C 279/62 | Causa T-393/20: Ricorso proposto il 23 giugno 2020 — Front Polisario / Consiglio | 48 |
| 2020/C 279/63 | Causa T-397/20: Ricorso proposto il 26 giugno 2020 — Allergan Holdings France/EUIPO — Dermavita Company (JUVEDERM) | 50 |
| 2020/C 279/64 | Causa T-403/20: Ricorso proposto il 19 giugno 2020 — Wuxi Suntech Power/Commissione | 50 |
| 2020/C 279/65 | Causa T-408/20: Ricorso proposto il 2 luglio 2020 — KR/Commissione | 52 |
| 2020/C 279/66 | Causa T-409/20: Ricorso proposto il 3 luglio 2020 — KS/Frontex | 52 |
| 2020/C 279/67 | Causa T-417/20: Ricorso proposto il 3 luglio 2020 — Esteves Lopes Granja/EUIPO — Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (PORTWO GIN) | 53 |
| 2020/C 279/68 | Causa T-418/20: Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — GitLab/EUIPO — Gitlab (GitLab) | 54 |
| 2020/C 279/69 | Causa T-419/20: Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — Deutsche Kreditbank/SRB | 55 |
| 2020/C 279/70 | Causa T-424/20: Ricorso proposto l'8 luglio 2020 — Portigon/SRB | 55 |
| 2020/C 279/71 | Causa T-426/20: Ricorso proposto l'8 luglio 2020 — Techniplan/Commissione | 56 |
| 2020/C 279/72 | Causa T-427/20: Ricorso proposto l'8 luglio 2020 — Max Heinr.Sutor/SRB | 57 |
| 2020/C 279/73 | Causa T-428/20: Ricorso proposto l'8 luglio 2020 — Deutsche Hypothekenbank/SRB | 58 |
| 2020/C 279/74 | Causa T-429/20: Ricorso proposto l'8 luglio 2020 — Sedus Stoll/EUIPO — Kappes (Sedus ergo+) . | 60 |
| 2020/C 279/75 | Causa T-430/20: Ricorso proposto il 9 luglio 2020 — KV/Commissione | 60 |
| 2020/C 279/76 | Causa T-431/20: Ricorso proposto il 9 luglio 2020 — UniCredit Bank/SRB | 61 |
| 2020/C 279/77 | Causa T-433/20: Ricorso proposto il 6 luglio 2020 — KY / Corte di giustizia dell'Unione europea . | 62 |
| 2020/C 279/78 | Causa T-436/20: Ricorso proposto il 10 luglio 2020 — Sedus Stoll/EUIPO — Kappes (Sedus ergo+) . | 63 |
| 2020/C 279/79 | Causa T-437/20: Ricorso proposto il 13 luglio 2020 — Ultrasun/EUIPO (ULTRASUN) | 63 |
| 2020/C 279/80 | Causa T-450/20: Ricorso proposto il 15 luglio 2020 — Tempora / Parlamento | 64 |

IV

*(Informazioni)***INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA****CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA****Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea***

(2020/C 279/01)

Ultima pubblicazione

GU C 271 del 17.8.2020

Cronistoria delle pubblicazioni precedenti

GU C 262 del 10.8.2020

GU C 255 del 3.8.2020

GU C 247 del 27.7.2020

GU C 240 del 20.7.2020

GU C 230 del 13.7.2020

GU C 222 del 6.7.2020

Questi testi sono disponibili su:

EUR-Lex: <http://eur-lex.europa.eu>

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

CORTE DI GIUSTIZIA

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2020 — Repubblica francese / Parlamento europeo

(Causa C-92/18) ⁽¹⁾

[Ricorso di annullamento — Diritto delle istituzioni — Protocollo sulle sedi delle istituzioni e di determinati organi, organismi e servizi dell'Unione europea — Parlamento europeo — Nozione di «tornata del bilancio» che si tiene a Strasburgo (Francia) — Articolo 314 TFUE — Esercizio del potere di bilancio nel corso di una tornata plenaria aggiuntiva che si tiene a Bruxelles (Belgio)]

(2020/C 279/02)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: inizialmente E. de Moustier, A.-L. Desjonquères, J.-L. Carré, F. Alabrune, D. Colas e B. Fodda, successivamente E. de Moustier, A.-L. Desjonquères, A. Daly, J.-L. Carré, agenti)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: R. Crowe, U. Rösslein e S. Lucente, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Granducato di Lussemburgo (rappresentanti: inizialmente D. Holderer, C. Schiltz e T. Uri, successivamente C. Schiltz e T. Uri, agenti)

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica francese è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle del Parlamento europeo.
- 3) Il Granducato di Lussemburgo sopporta le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 44 del 4.2.2019.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2020 — HF / Parlamento europeo

(Causa C-570/18 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Funzione pubblica — Parlamento europeo — Agente contrattuale — Articoli 12 bis e 24 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea — Molestie psicologiche — Domanda di assistenza — Diritto di essere ascoltato — Rigetto della domanda di assistenza — Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Portata del sindacato giurisdizionale]

(2020/C 279/03)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: HF (rappresentante: A. Tymen, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Parlamento europeo (rappresentanti: E. Taneva e T. Lazian, agenti)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 29 giugno 2018, HF/Parlamento (T-218/17, EU:T:2018:393), è annullata.
- 2) La decisione del direttore generale del personale del Parlamento europeo, che agisce in qualità di autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione di tale istituzione, del 3 giugno 2016, di respingere la domanda di assistenza, ai sensi dell'articolo 24 dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, presentata da HF, è annullata.
- 3) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 4) Il Parlamento europeo è condannato a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute da HF relative sia al procedimento di primo grado sia a quello d'impugnazione.

(¹) GU C 455 del 17.12.2018.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 giugno 2020 — VTB Bank PAO, già VTB Bank OAO / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea

(Causa C-729/18 P) (¹)

(Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Inserimento del nome della ricorrente nell'elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive – Principio di proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un'attività economica)

(2020/C 279/04)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: VTB Bank PAO, già VTB Bank OAO (rappresentanti: M. Lester, QC, M.J. Dawid, barrister, M.C. Claypoole, solicitor, e Me J. Ruiz Calzado, abogado)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, (rappresentanti: M.-M. Joséphidès e M.J.-P. Hix, agents), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente J. Norris, A. Tizzano e L. Havas, successivamente J. Norris e L. Havas, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La VTB Bank PAO è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 93 dell'11.03.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 giugno 2020 — SC / Eulex Kosovo**(Causa C-730/18 P) ⁽¹⁾****(Impugnazione – Clausola compromissoria – Personale delle missioni internazionali dell'Unione europea – Concorso interno – Mancato rinnovo di un contratto di lavoro – Atto dissociabile dal contratto)**

(2020/C 279/05)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: SC (rappresentanti: A. Kunst, Rechtsanwältin, L. Moro, avvocatessa)

Altra parte nel procedimento: Eulex Kosovo (rappresentante: E. Raoult, advocate)

Dispositivo

- 1) L'ordinanza del Tribunale dell'Unione europea del 19 settembre 2018, SC/Eulex Kosovo (T-242/17, EU:T:2018:586), è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 112 del 25. 3. 2019.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 25 giugno 2020 — Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) / Consiglio dell'Unione europea, Commissione europea**(Causa C-731/18 P) ⁽¹⁾****(Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Inserimento e successivo mantenimento del nome della ricorrente nell'elenco delle entità a cui si applicano misure restrittive – Obbligo di motivazione – Errore manifesto di valutazione – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Sviamento di potere – Diritto di proprietà – Parità di trattamento)**

(2020/C 279/06)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) (rappresentanti: J. Viñals Camallonga e J. Iriarte Ángel, abogados)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e P. Mahnič, agenti), Commissione europea (rappresentanti: inizialmente, S. Pardo Quintillán, A. Tizzano e C. Zadra, successivamente, S. Pardo Quintillán e M. J. Roberti di Sarsina, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.

- 2) La Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese.

(¹) GU C 65 del 18.2.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 giugno 2020 (domande di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Haskovo, Bulgaria — Corte suprema di cassazione, Italia) — QH / Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria (C-762/18), CV / Iccrea Banca SpA (C-37/19)

(Cause riunite C-762/18 e C-37/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7 – Lavoratore illegittimamente licenziato e reintegrato nel posto di lavoro mediante decisione giudiziaria – Esclusione del diritto alle ferie annuali retribuite non godute per il periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione – Assenza del diritto all'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute in relazione al medesimo periodo in caso di successiva interruzione del rapporto di lavoro)

(2020/C 279/07)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudici del rinvio

Rayonen sad Haskovo, Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrenti: QH (C-762/18), CV (C-37/19)

Convenuti: Varhoven kasatsionen sad na Republika Bulgaria (C-762/18), Iccrea Banca SpA (C-37/19)

Con l'intervento di: Prokuratura na Republika Bulgaria (C-762/18)

Dispositivo

- 1) L'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale un lavoratore illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell'annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, non ha diritto a ferie annuali retribuite per il periodo compreso tra la data del licenziamento e la data della sua reintegrazione nel posto di lavoro, per il fatto che, nel corso di detto periodo, tale lavoratore non ha svolto un lavoro effettivo al servizio del datore di lavoro.
- 2) L'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una giurisprudenza nazionale in forza della quale, in caso di cessazione di un rapporto di lavoro verificatasi dopo che il lavoratore interessato sia stato illegittimamente licenziato e successivamente reintegrato nel suo posto di lavoro, conformemente al diritto nazionale, a seguito dell'annullamento del suo licenziamento mediante una decisione giudiziaria, tale lavoratore non ha diritto a un'indennità pecunaria a titolo delle ferie annuali retribuite non godute nel corso del periodo compreso tra la data del licenziamento illegittimo e quella della sua reintegrazione nel posto di lavoro.

(¹) GU C 54 dell'11.2.2019.
GU C 182 del 27.5.2019.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 2 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara — Roumanie) — SC Terracult SRL / Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad — Serviciul Inspectie Fiscală Persoane Juridice 5, ANAF Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara Serviciul de Soluționare a Contestațiilor

(Causa C-835/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Fiscalità — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Rettifica di fatture — Imposta erroneamente fatturata — Rimborso dell'imposta indebitamente versata — Regime dell'inversione contabile dell'IVA — Operazioni relative ad un periodo d'imposta già sottoposto a verifica fiscale — Neutralità fiscale — Principio di effettività — Proporzionalità]

(2020/C 279/08)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Timișoara

Parti

Ricorrente: SC Terracult SRL

Convenuti: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad — Serviciul Inspectie Fiscală Persoane Juridice 5, ANAF Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara Serviciul de Soluționare a Contestațiilor

Dispositivo

Le disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, nonché i principi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale o a una prassi amministrativa nazionale che non consenta ad un soggetto passivo che abbia effettuato operazioni che in un momento successivo si sono rivelate rientrare nel regime dell'inversione contabile dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), di correggere le fatture relative a tali operazioni e di avvalersene mediante la rettifica di una precedente dichiarazione fiscale o mediante la presentazione di una nuova dichiarazione fiscale che tenga conto della correzione così effettuata, ai fini del rimborso dell'IVA indebitamente fatturata e versata da tale soggetto passivo, per il motivo che il periodo per il quale dette operazioni sono state effettuate era già stato oggetto di una verifica fiscale al termine della quale l'amministrazione tributaria competente aveva emesso un avviso di accertamento che, non essendo stato contestato dal soggetto passivo in parola, era divenuto definitivo.

⁽¹⁾ GU C 131 dell'8.4.2019.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 25 giugno 2020 — Centro satellitare dell'Unione europea / KF, Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-14/19 P)⁽¹⁾

[«*Impugnazione – Personale del Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN) – Agente contrattuale del SATCEN – Denunce per molestie psicologiche – Indagine amministrativa – Domanda di assistenza – Sospensione dell'agente – Procedimento disciplinare – Destituzione dell'agente – Commissione di ricorso del SATCEN – Attribuzione di una competenza esclusiva a conoscere delle controversie relative ai rapporti di lavoro del personale del SATCEN – Ricorso di annullamento – Articolo 263, comma primo e quinto, TFUE – Ricorso per risarcimento danni – Articolo 268 TFUE – Competenza del giudice dell'Unione – Ricevibilità – Atti impugnabili – Natura contrattuale della controversia – Articoli 272 e 274 TFUE – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, ultima frase, TUE – Articolo 275, primo comma, TFUE – Principio della parità di trattamento – Obbligo di motivazione incombente al Tribunale – Snaturamento dei fatti e degli elementi di prova – Diritti della difesa – Principio di buona amministrazione*]

(2020/C 279/09)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN) (rappresentante: A. Guillerme, avocate)

Altre parti nel procedimento: KF (rappresentanti: N. Macaulay, barrister, nonché A. Kunst, Rechtsanwältin), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e A. Vitro, agenti))

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il Centro satellitare dell'Unione europea (SATCEN) è condannato a sopportare, oltre alle proprie spese, le spese sostenute da KF.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 164 del 13.05.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — WM / Stadt Frankfurt am Main

(Causa C-18/19)⁽¹⁾

[«*Rinvio pregiudiziale – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Direttiva 2008/115/CE – Norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – Condizioni di detenzione – Articolo 16, paragrafo 1 – Detenzione in un istituto penitenziario ai fini dell'allontanamento – Cittadino di un paese terzo che rappresenta una minaccia grave per l'ordine pubblico o la pubblica sicurezza*»]

(2020/C 279/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: WM

Resistente: Stadt Frankfurt am Main

Dispositivo

L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale che consente il trattenimento di un cittadino di paesi terzi, il cui soggiorno è irregolare, in un istituto penitenziario ai fini dell'allontanamento, separato dai detenuti ordinari, per il motivo che egli costituisce una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società o per la sicurezza interna o esterna dello Stato membro interessato.

(¹) GU C 112 del 25.3.2019.

**Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 25 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Raad voor Vergunningsbetwistingen — Belgio) — A e a./ Gewestelijke
stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen**

(Causa C-24/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2001/42/CE — Valutazione degli effetti sull'ambiente — Autorizzazione urbanistica per l'installazione e la gestione di impianti eolici — Articolo 2, lettera a) — Nozione di «piani e programmi» — Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione stabilite da un'ordinanza e da una circolare amministrativa — Articolo 3, paragrafo 2, lettera a) — Atti nazionali che definiscono un quadro entro il quale l'attuazione di progetti possa essere autorizzata in futuro — Omissione della valutazione ambientale — Mantenimento degli effetti degli atti nazionali e delle autorizzazioni rilasciate sulla base di questi ultimi dopo che sia stata constatata la non conformità di tali atti al diritto dell'Unione — Presupposti)

(2020/C 279/11)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Raad voor Vergunningsbetwistingen

Parti

Ricorrenti: A, B, C, D, E

Resistente: Gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar van het departement Ruimte Vlaanderen, afdeling Oost-Vlaanderen

Con l'intervento di: Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen VZW

Dispositivo

1) L'articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, deve essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «piani e programmi» un'ordinanza e una circolare, adottate dal governo di un ente federato di uno Stato membro, contenenti entrambe diverse disposizioni riguardanti l'installazione e la gestione di impianti eolici.

- 2) L'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 dev'essere interpretato nel senso che costituiscono piani e programmi che devono essere sottoposti a valutazione ambientale, in forza di tale disposizione, un'ordinanza e una circolare, entrambe contenenti diverse disposizioni riguardanti l'installazione e la gestione di impianti eolici, tra cui misure relative alla proiezione d'ombra, alla sicurezza e alle norme sul rumore.
- 3) Qualora risulti che una valutazione ambientale, ai sensi della direttiva 2001/42, avrebbe dovuto essere realizzata prima dell'adozione dell'ordinanza e della circolare sulle quali si fonda un'autorizzazione relativa all'installazione e alla gestione di impianti eolici contestata dinanzi al giudice nazionale, cosicché tali atti e tale autorizzazione non sarebbero conformi al diritto dell'Unione, tale giudice può mantenere gli effetti dei citati atti e di tale autorizzazione solo qualora il diritto interno glielo consenta nell'ambito della controversia di cui è investito, e qualora l'annullamento di detta autorizzazione possa avere significative ripercussioni sull'approvvigionamento di energia elettrica dell'intero Stato membro interessato, e unicamente per il lasso di tempo strettamente necessario per rimediare a tale illegittimità. Spetta al giudice del rinvio, se del caso, procedere a tale valutazione nella controversia principale.

(¹) GU C 139 del 15.4.2019.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 giugno 2020 — Gregor Schneider / Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

(Causa C-116/19 P) (¹)

[*Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Riorganizzazione interna dei servizi dell'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) – Riassegnazione – Base giuridica – Articolo 7 dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea – Interesse del servizio – Modifiche sostanziali delle funzioni – Qualificazione – Trasferimento – Cambiamento – Sviamento di potere – Diritto ad essere ascoltato – Obbligo di motivazione – Diritto ad un equo processo – Tutela giurisdizionale effettiva – Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*]

(2020/C 279/12)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Gregor Schneider (rappresentante: H. Tettenborn, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošiūtė, agente, B. Wägenbaur, avvocato)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) Il sig. Gregor Schneider è condannato alle spese.

(¹) GU C 213 del 24.06.2019.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 25 giugno 2020 — Commissione europea / CX(Causa C-131/19 P)⁽¹⁾

(Impugnazione – Funzione pubblica – Procedimento disciplinare – Diritti della difesa – Diritto al contraddittorio – Allegato IX allo Statuto dei funzionari dell'Unione europea – Articolo 4 – Possibilità per il funzionario che non può essere ascoltato di formulare osservazioni scritte o di farsi rappresentare – Articolo 22 – Audizione del funzionario da parte dell'autorità che ha il potere di nomina preliminarmente all'adozione della sanzione disciplinare – Afferita incapacità del funzionario di essere ascoltato nonché di formulare osservazioni scritte o di farsi rappresentare – Valutazione delle prove mediche – Difetto di risposta del Tribunale dell'Unione europea ad argomenti dedotti in primo grado)

(2020/C 279/13)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid, T. S. Bohr e C. Ehrbar, agenti)

Altra parte nel procedimento: CX (rappresentante: É. Boigelot, avocat)

Dispositivo

- 1) La sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 13 dicembre 2018, CX/Commissione (T-743/16 RENV, non pubblicata, EU:T:2018:937), è annullata.
- 2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.
- 3) Le spese sono riservate.

⁽¹⁾ GU C 182 del 27.05.2019.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus — Finlandia) — Procedimento avviato dal Veronsaajien oikeudenvontayksikkö

(Causa C-215/19)⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Prestazioni di servizi – Articolo 135, paragrafo 1, lettera l) – Esenzione dall'IVA – Locazione di beni immobili – Nozione di «bene immobile» – Esclusione – Articolo 47 – Luogo delle operazioni imponibili – Prestazioni di servizi relative a un bene immobile – Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 – Articoli 13 ter e 31 bis – Armadi per apparecchiature – Servizi di alloggiamento in un data center]

(2020/C 279/14)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Veronsaajien oikeudenvontayksikkö

con l'intervento di: A Oy

Dispositivo

- 1) L'articolo 135, paragrafo 1, lettera l), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, deve essere interpretato nel senso che servizi di alloggiamento in un data center, nell'ambito dei quali il prestatore di tali servizi mette a disposizione dei suoi clienti armadi per apparecchiature, affinché questi ultimi vi installino i loro server, e fornisce loro beni e servizi accessori, quali l'energia elettrica e vari servizi destinati a garantire l'utilizzo di tali server in condizioni ottimali, non costituiscono prestazioni di servizi di locazione di beni immobili cui si applica l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione, laddove, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, da un lato, il fornitore non proceda alla messa a disposizione passiva, a favore dei suoi clienti, di una superficie o una postazione, garantendo loro il diritto di occuparla come se ne fossero proprietari e, dall'altro, gli armadi non siano parte integrante dell'immobile in cui sono installati, né vi siano installati in modo permanente.

- 2) L'articolo 47 della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2008/8 e l'articolo 31 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, devono essere interpretati nel senso che servizi di alloggiamento in un data center nell'ambito dei quali il prestatore di tali servizi mette a disposizione dei propri clienti armadi per apparecchiature, affinché vi installino i loro server, e fornisce loro beni e servizi accessori, quali l'energia elettrica e diversi servizi destinati a garantire l'utilizzo di tali server in condizioni ottimali, non costituiscono servizi relativi a beni immobili, ai sensi di tali disposizioni, qualora i clienti non godano di un diritto di uso esclusivo della parte dell'immobile in cui sono installati gli armadi per apparecchiature, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

⁽¹⁾ GU C 164 del 13.5.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 2 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) — Regno Unito) — Blackrock Investment Management (UK) Limited / Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(Causa C-231/19) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 2006/112/CE – Esenzioni – Articolo 135, paragrafo 1, lettera g) – Esenzioni delle operazioni di gestione di fondi comuni d'investimento – Prestazione unica utilizzata per la gestione di fondi comuni d'investimento e di altri fondi)

(2020/C 279/15)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber)

Parti

Ricorrente: Blackrock Investment Management (UK) Limited

Convenuto: Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

Dispositivo

L'articolo 135, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, dev'essere interpretato nel senso che una prestazione unica di servizi di gestione fornita da una piattaforma informatica appartenente a un fornitore terzo a favore di una società di gestione di fondi che comprende nel contempo fondi comuni d'investimento e altri fondi non rientra nell'esenzione prevista da tale disposizione

⁽¹⁾ GU C 172 del 20.5.2019.

**Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 25 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — Bundesverband der
Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. /
Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG**

(Causa C-380/19) ⁽¹⁾

**(Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 2013/11/UE — Risoluzione alternativa delle
controversie — Articolo 13, paragrafi 1 e 2 — Informazioni obbligatorie — Accessibilità delle informazioni)**

(2020/C 279/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Convenuta: Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Dispositivo

L'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (Direttiva sull'ADR per i consumatori), deve essere interpretato nel senso che un professionista, che renda accessibile sul proprio sito web le condizioni generali dei contratti di vendita o di servizi, ma che non concluda contratti con i consumatori tramite tale sito, è tenuto a includere in tali condizioni generali le informazioni relative all'organismo o agli organismi di risoluzione alternativa delle controversie competenti per tale professionista, qualora quest'ultimo si impegni a ricorrere a tale o tali organismi per risolvere controversie con i consumatori o sia tenuto a ricorrervi. Non è sufficiente, a tal riguardo, che detto professionista presenti tali informazioni in altri documenti accessibili su detto sito o in altre sezioni dello stesso, oppure che fornisca al consumatore dette informazioni mediante un documento separato, al momento della conclusione del contratto cui si applicano le condizioni generali succitate.

⁽¹⁾ GU C 288 del 26.8.2019.

**Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 2 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Verwaltungsgericht Wien — Austria) — IE / Magistrat der Stadt Wien**

(Causa C-477/19) ⁽¹⁾

**(Rinvio pregiudiziale — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche —
Direttiva 92/43/CEE — Articolo 12, paragrafo 1 — Sistema di rigorosa protezione delle specie animali —
Allegato IV — Cricetus cricetus (criceto comune) — Aree di riposo e siti di riproduzione — Deterioramento o
distruzione — Aree abbandonate)**

(2020/C 279/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wien

Parti

Ricorrente: IE

Resistente: Magistrat der Stadt Wien

Dispositivo

L'articolo 12, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «aree di riposo», di cui alla disposizione medesima, comprende parimenti le aree di riposo non più occupate da una delle specie animali protette indicate nell'allegato IV, lettera a), della direttiva stessa, quale il cricetus cricetus (criceto comune), laddove esistano probabilità sufficientemente elevate che detta specie faccia ritorno nelle aree medesime, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 328 del 30.9.2019.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 2 luglio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) — mk advokaten GbR / MBK Rechtsanwälte GbR

(Causa C-684/19) (¹)

(Rinvio pregiudiziale – Marchi – Direttiva 2008/95/CE – Articolo 5, paragrafo 1 – Uso nel commercio di un segno identico o simile al marchio altrui per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato – Portata del termine «usare» – Annuncio pubblicato su un sito Internet su ordine di una persona che opera nel commercio e poi riportato su altri siti Internet)

(2020/C 279/18)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: mk advokaten GbR

Convenuta: MBK Rechtsanwälte GbR

Dispositivo

L'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, dev'essere interpretato nel senso che una persona, che opera nel commercio e che ha fatto pubblicare su un sito Internet un annuncio recante pregiudizio al marchio altrui, non usa un segno identico a tale marchio, qualora i gestori di altri siti Internet riprendano tale annuncio inserendolo on-line, di propria iniziativa e a nome proprio, su tali altri siti.

(¹) GU C 413 del 9.12.2019.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 25 giugno 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Instrucción nº 3 de San Bartolomé de Tirajana — Spagna) — procedimento riguardante VL

(Causa C-36/20 PPU) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Procedimento pregiudiziale d'urgenza — Politica di asilo e di immigrazione — Procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale — Direttiva 2013/32/UE — Articolo 6 — Accesso alla procedura — Presentazione di una domanda di protezione internazionale a un'autorità competente a norma del diritto nazionale a registrare tali domande — Presentazione di una domanda ad altre autorità preposte a ricevere tali domande, ma non competenti per la registrazione a norma del diritto nazionale — Nozione di «altre autorità» — Articolo 26 — Trattenimento — Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale — Direttiva 2013/33/UE — Articolo 8 — Trattenimento del richiedente — Motivi del trattenimento — Decisione di trattenimento di un richiedente a motivo della mancanza di posti per alloggiarlo in un centro di accoglienza umanitaria)

(2020/C 279/19)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Instrucción nº 3 de San Bartolomé de Tirajana

Parti

VL

Con l'intervento di: Ministerio Fiscal

Dispositivo

- 1) L'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, deve essere interpretato nel senso che un giudice istruttore chiamato a pronunciarsi sul trattenimento di un cittadino di un paese terzo in situazione irregolare ai fini del suo respingimento rientra nel novero delle «altre autorità» contemplate da tale disposizione, preposte a ricevere domande di protezione internazionale, ma non competenti, a norma del diritto nazionale, per la registrazione.
- 2) L'articolo 6, paragrafo 1, secondo e terzo comma, della direttiva 2013/32 deve essere interpretato nel senso che un giudice istruttore, in qualità di «altra autorità», ai sensi di tale disposizione, deve, da un lato, informare i cittadini di paesi terzi in situazione irregolare delle modalità di inoltro di una domanda di protezione internazionale e, dall'altro, qualora un cittadino abbia manifestato la volontà di presentare una siffatta domanda, trasmettere il fascicolo all'autorità competente ai fini della registrazione di detta domanda affinché tale cittadino possa beneficiare delle condizioni materiali di accoglienza e dell'assistenza sanitaria previste all'articolo 17 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
- 3) L'articolo 26 della direttiva 2013/32 e l'articolo 8 della direttiva 2013/33 devono essere interpretati nel senso che un cittadino di un paese terzo in situazione irregolare che abbia manifestato la volontà di chiedere la protezione internazionale dinanzi a un'«altra autorità», ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2013/32, non può essere trattenuto per un motivo diverso da quelli previsti all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2013/33.

⁽¹⁾ GU C 137 del 27.4.2020.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 17 aprile 2019 — KPKONPI / ŽV, AX e «Meditinski tsentar po dermatologiya i estetichna meditsina PRIMA DERM» OOD

(Causa C-319/19)

(2020/C 279/20)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti

Ricorrente: Komisia za protivodeystvie na koruptsiata i otnemane na nezakonno pridobito (KPKONPI)

Residenti: ZV, AX, «Meditinski tsentar po dermatologija i estetichna meditsina PRIMA DERM» OOD

Questioni pregiudiziali

- 1) Se un provvedimento di confisca di beni acquisiti illegalmente sia una misura di natura penale ai sensi della direttiva 2014/42/UE⁽¹⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione europea oppure un provvedimento di natura civile, quando:
 - A) lo scopo della confisca dei beni dichiarato dalla legge nazionale è la prevenzione generale delle possibilità di acquisire illegalmente dei beni e di dispone, senza che la confisca sia subordinata alla commissione di un reato o di un altro illecito e all'esistenza di un collegamento diretto o indiretto tra l'illecito e i beni acquisiti;
 - B) sono minacciati di confisca non solo beni individuati ma (I) tutti i beni della persona controllata, (II) i diritti patrimoniali dei terzi (persone fisiche e giuridiche), acquisiti a titolo oneroso o meno dalla persona controllata e (III) i diritti di proprietà dei partner della persona controllata e dei terzi;
 - C) la sola condizione della confisca è l'introduzione di una presunzione assoluta dell'origine illegale di tutti i beni la cui origine legale non è dichiarata (senza previa definizione del significato dell'espressione «origine legale o meno»);
 - D) essa ridefinisce la legalità dei beni acquisiti per tutte le persone interessate (la persona controllata, i terzi e i loro partner nel passato) retroattivamente per i dieci anni precedenti in assenza di prova delle origini dell'acquisizione dei beni della persona controllata, prova la cui esistenza non era soggetta a un obbligo di legge al momento dell'acquisizione del diritto patrimoniale specifico.
- 2) Se le norme minime enunciate all'articolo 8 della direttiva 2014/42/UE riguardo ai diritti garantiti ai proprietari e ai terzi debbano essere interpretate nel senso che non ostano a che il diritto e la giurisprudenza nazionale prevedano una confisca senza che siano riunite le condizioni previste a questo effetto agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva, qualora il procedimento penale contro la persona interessata sia stato archiviato per assenza di reato (dichiarata dal giudice) oppure la persona interessata sia stata assolta per assenza di reato.
- 3) In particolare, se l'articolo 8 della direttiva 2014/42/UE debba essere interpretato nel senso che le garanzie concesse da tale direttiva riguardo ai diritti di una persona condannata i cui beni sono soggetti a confisca si applicano anche nella situazione di cui trattasi nel presente procedimento, nell'ambito di un procedimento che si svolge parallelamente e indipendentemente dal procedimento penale.
- 4) Se la presunzione di innocenza sancita all'articolo 48, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, l'esigenza del rispetto dei diritti della difesa, sancito all'articolo 48, paragrafo 2 della Carta, e il principio di effettività debbano essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale, come nella fattispecie di cui trattasi nel procedimento principale, che:
 - crea una presunzione di natura illegale dei beni la cui origine non è stabilita o provata (articolo 1, paragrafo 2, dello ZOPDNPPI, abrogato);
 - crea una presunzione di esistenza di motivi plausibili di sospettare che i beni siano stati acquisiti illegalmente (articolo 21, paragrafo 2, dello ZOPDNPPI abrogato);
 - sposta l'onere della prova dell'origine dei beni e dei fondi impiegati per acquisirli non solo sulla persona controllata, ma anche sui terzi che sono chiamati a provare l'origine non dei propri beni, ma di quelli dei loro predecessori, anche quando tali beni sono stati acquisiti a titolo oneroso;
 - introduce la «sproporzione nel patrimonio» come prova unica e determinante dell'esistenza di beni acquisiti illegalmente;
 - sposta l'onere della prova su tutte le persone interessate e non solo sulla persona condannata, e ciò prima della condanna di quest'ultima e indipendentemente da detta condanna;

- consente l'applicazione di un metodo di determinazione giuridica ed economica e di analisi sul quale si basa la presunzione della natura illegale dei beni interessati, e il loro valore, presunzione che è vincolante per il giudice chiamato a pronunciarsi, senza che questi possa esercitare un controllo di merito sul contenuto e l'applicazione del metodo.
- 5) Se l'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2014/42/UE debba essere interpretato nel senso che non osta a che una legge nazionale sostituisca i motivi plausibili di sospettare (sulla base delle circostanze della controversia esaminate dal giudice) che i beni sono stati acquisiti attraverso una condotta criminosa, con la presunzione di illegalità dell'origine dell'arricchimento fondata unicamente sulla constatazione secondo la quale l'arricchimento è superiore a un valore indicato nella legge nazionale (per esempio EUR 75 000 nell'arco di dieci anni).
- 6) Se il diritto di proprietà, quale principio generale di diritto dell'Unione, sancito all'articolo 17 della Carta, debba essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale, come nella fattispecie di cui trattasi nel procedimento principale, che:
- introduce una presunzione assoluta relativamente al contenuto e all'estensione del concetto di beni acquisiti illegalmente (articolo 63, paragrafo 2, dello ZOPDNPPI, abrogato);
 - introduce una presunzione assoluta di invalidità delle operazioni di acquisizione e di disposizione (articolo 65 dello ZOPDNPPI, abrogato) oppure
 - limita i diritti dei terzi che posseggono o fanno valere diritti autonomi sui beni oggetto di confisca mediante una procedura di notifica del procedimento a detti terzi, conformemente all'articolo 76, paragrafo 1, dello ZOPDNPPI (abrogato).
- 7) Se le disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafi da 1 a 10, della direttiva 2014/42/UE producano effetto diretto nella parte in cui prevedono garanzie e clausole di salvaguardia per le persone interessate dalla confisca e per i terzi in buona fede.

(¹) GU 2014, L 127, pag. 39.

Impugnazione proposta il 29 ottobre 2019 da Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël avverso l'ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 5 settembre 2019, causa T-337/19, Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël / Commissione e Consiglio d'Europa

(Causa C-798/19 P)

(2020/C 279/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Paix et justice pour les juifs séfarades en Israël (rappresentante: R. Paternel, avocat)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Consiglio d'Europa

Con ordinanza del 27 maggio 2020, la Corte (Settima Sezione) ha respinto l'impugnazione in quanto manifestamente irricevibile.

Impugnazione proposta il 3 dicembre 2019 dalla Roxtec AB avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 24 settembre 2019, causa T-261/18, Roxtec/EUIPO — Wallmax

(Causa C-893/19 P)

(2020/C 279/22)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Roxtec AB (rappresentanti: T. Lampel, Rechtsanwalt, K. Wagner, Rechtsanwältin, J. Olsson, advokat)

Altre parti nel procedimento: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, Wallmax Srl

Con ordinanza del 12 marzo 2020, la Corte di giustizia (Sezione ammissione delle impugnazioni) ha dichiarato che l'impugnazione non è ammessa e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Romania) il 12 febbraio 2020 — Wilo Salmson France SAS / Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

(Causa C-80/20)

(2020/C 279/23)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti

Ricorrente: Wilo Salmson France SAS

Residenti: Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București — Administrația Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenți

Questioni pregiudiziali

- 1) Per quanto riguarda l'interpretazione **dell'articolo 167, in combinato disposto con l'articolo 178 della direttiva 2006/112/CE** (¹): se esista una distinzione tra il momento in cui sorge e il momento in cui viene esercitato il diritto a detrazione in relazione al modo in cui funziona il sistema dell'IVA.

A tal fine, è necessario chiarire se il diritto a detrazione dell'IVA possa essere esercitato in assenza di una fattura fiscale (valida) emessa per gli acquisti di beni effettuati.

- 2) Per quanto riguarda l'interpretazione delle medesime disposizioni in combinato disposto con le disposizioni **dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2008/9/CE** (²): qual è il punto di riferimento procedurale per valutare la regolarità dell'esercizio del diritto al rimborso dell'IVA.

A tal fine, è necessario chiarire se si possa presentare una richiesta di rimborso dell'IVA divenuta esigibile prima del «periodo di riferimento», ma la cui fatturazione è avvenuta nel corso del periodo di riferimento.

- 3) Per quanto riguarda l'interpretazione delle medesime disposizioni **dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), prima frase, della direttiva 2008/9/CE, in combinato disposto con l'articolo 167 e con l'articolo 178 della direttiva 2006/112/CE**: quali sono gli effetti dell'annullamento e dell'emissione di nuove fatture per gli acquisti di beni precedenti al «periodo di riferimento», sull'esercizio del diritto al rimborso dell'IVA relativa a tali acquisti.

A tal fine è necessario chiarire se, nel caso di annullamento da parte del fornitore delle fatture iniziali emesse per acquisti di beni e di emissione di nuove fatture in un momento successivo, l'esercizio del diritto del beneficiario di chiedere il rimborso dell'IVA relativa agli acquisti debba essere riferito alla data delle nuove fatture. Ciò in una situazione in cui l'annullamento delle fatture iniziali e l'emissione delle nuove fatture non rientrano nella sfera del controllo del beneficiario, ma esclusivamente nel potere discrezionale del fornitore.

- 4) Se la legislazione nazionale possa subordinare il rimborso dell'IVA concesso conformemente alla direttiva [2008/9/CE] a una condizione di esigibilità, in una situazione in cui la fattura corretta sia emessa nel periodo della richiesta.

- (¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006 L 347, pag. I).
- (²) Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU 2008 L 44, pag. 12).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Bucureşti (Romania) il 12 febbraio 2020 — SC Mitliv Exim SRL / Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

(Causa C-81/20)

(2020/C 279/24)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Bucureşti

Parti

Ricorrente: SC Mitliv Exim SRL

Convenute: Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili

Questioni pregiudiziali

- Se le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 273 della direttiva 2006/112 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (¹), dell'articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 325 TFUE, in relazione a circostanze come quelle di cui al procedimento principale, ostano ad una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che consente l'adozione/attuazione di misure sanzionatorie nei confronti del contribuente persona giuridica, tanto nel procedimento amministrativo, quanto in quello penale, procedimenti che si svolgono parallelamente nei suoi confronti, per i medesimi atti materiali di evasione fiscale, in una situazione in cui la sanzione nel procedimento amministrativo può essere qualificata come aente, parimenti, carattere penale, conformemente ai criteri individuati dal giudice europeo nella sua giurisprudenza, e in quale misura il complesso di queste situazioni, cumulate, presenti un carattere eccessivo nei confronti del contribuente di cui si tratta.
- Se, alla luce della risposta alla questione 1, occorra interpretare il diritto dell'Unione europea nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che consente allo Stato, mediante i propri organi tributari, di non tener conto per i medesimi fatti materiali di evasione fiscale, nell'ambito del procedimento amministrativo, della somma già versata a titolo di danno da reato e che costituisce al contempo anche la somma che copre il danno fiscale, così da rendere indisponibile tale somma per un determinato periodo di tempo, per poi stabilire a carico del contribuente, nell'ambito del procedimento amministrativo, anche obblighi fiscali accessori per il debito già saldato.

(¹) GU 2006 L 347, pag. I.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Alba Iulia (Romania) il 24 febbraio 2020 — Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing / Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală a Vămilor — Direcția Regională Vamală Brașov — Biroul Vamal de Interior Sibiu

(Causa C-99/20)

(2020/C 279/25)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Alba Iulia

Parti

Ricorrenti: Siebenburgisches Nugat SRL, Hans Draser Internationales Marketing

Residenti: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, Agenția Națională de Administrare Fiscală — Direcția Generală a Vănilor — Direcția Regională Vamală Brașov — Biroul Vamal de Interior Sibiu

Questione pregiudiziale

Se la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento n. 2658/87 del Consiglio⁽¹⁾ debba essere interpretata nel senso che merci genericamente denominate «componenti di kit bastoni per tende, ossia tubi finiti (verniciati, nichelati, cromati)», oggetto della presente controversia, rientrino nella sottovoce 8302 41 90 o nella sottovoce 7306 30 77 di tale nomenclatura.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987 L 256, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Timișoara (Romania) il
28 febbraio 2020 — SC Avio Lucos SRL / Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură —
Centrul județean Dolj, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central**

(Causa C-116/20)

(2020/C 279/26)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Timișoara

Parti

Ricorrente: SC Avio Lucos SRL

Residenti: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură — Centrul județean Dolj, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) — Aparat Central

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il diritto [dell'Unione] applicabile al sostegno finanziario relativo all'anno agrario 2014 — in particolare il regolamento (CE) n. 73/2009⁽¹⁾ e il regolamento n. 1122/2009⁽²⁾ — osti all'istituzione, attraverso il diritto nazionale, di un obbligo di fornire la prova del diritto di uso su una superficie di terreno al fine di ottenere il sostegno finanziario relativo ai regimi di superficie.
- 2) Nella misura in cui il diritto [dell'Unione] sopra richiamato non osti alla normativa nazionale indicata nella prima questione, se il diritto [dell'Unione] (ivi compreso il principio di proporzionalità) osti — nel caso particolare in cui il diritto di sfruttamento della superficie agricola sia stato giustificato dal beneficiario attraverso la presentazione di un contratto di concessione di una superficie di pascolo (contratto in base al quale il richiedente ha acquisito il diritto di sfruttare il pascolo a suo rischio e a suo vantaggio, dietro pagamento di un canone) — a una normativa nazionale che impone, per la valida conclusione di un siffatto contratto di concessione, la condizione che il futuro concessionario sia esclusivamente allevatore o proprietario di animali.
- 3) Se rientri nella definizione di attività agricola di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009 l'attività di un beneficiario di un regime di superficie che — stipulando un contratto di concessione di un pascolo al fine di ottenere il diritto di sfruttare tale superficie e di ottenere diritti all'aiuto nell'anno agrario 2014 — stipula successivamente un contratto di collaborazione con allevatori, contratto con cui consente l'utilizzo gratuito del terreno concesso ai fini del pascolo di animali, conservando il beneficiario il diritto di uso del terreno, ma obbligandosi a non ostacolare l'attività di pascolo e a realizzare attività di ripulitura del terreno da pascolo.

4) Se il diritto dell'[Unione] osti a un'interpretazione di una normativa nazionale quale l'articolo 431, paragrafo 2, del codice di procedura civile — relativo all'autorità di cosa giudicata di una decisione giudiziale definitiva, interpretazione secondo cui una decisione giudiziale definitiva con cui è stata accertata l'inammissibilità di una domanda di pagamento in considerazione del mancato rispetto del diritto nazionale relativo al requisito della legittimità del titolo di sfruttamento/uso sul terreno per il quale è stato chiesto un regime di superficie nell'anno agrario 2014 (nell'ambito di una controversia in cui è stato chiesto l'annullamento della decisione di applicazione di sanzioni pluriennali) —, interpretazione che impedisce di analizzare la conformità di tale requisito nazionale al diritto [dell'Unione] applicabile all'anno agricolo 2014 in una nuova controversia in cui viene esaminata la legittimità dell'atto di recupero delle somme indebitamente versate al richiedente, per il medesimo anno agrario 2014, atto fondato sulla stessa situazione di fatto e sulle stesse normative nazionali che sono state oggetto dell'analisi della decisione giudiziale definitiva precedente.

(¹) Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU 2009 L 30, pag. 16).

(²) Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo (GU 2009 L 316, pag. 65).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 24 marzo 2020 — DS / Porsche Inter Auto GmbH & Co KG und Volkswagen AG

(Causa C-145/20)

(2020/C 279/27)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: DS

Residenti: Porsche Inter Auto GmbH & Co KG und Volkswagen AG

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 2, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo (¹), debba essere interpretato nel senso che un autoveicolo ricompreso nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (²), presenti le caratteristiche tipiche dei beni dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente attendersi, qualora l'autoveicolo sia dotato di un impianto di manipolazione vietato ai sensi dell'articolo 3, n. 10, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, ma sia nondimeno munito di un'omologazione CE valida, potendo essere quindi utilizzato su strada.
- 2) Se l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 715/2007 debba essere interpretato nel senso che un impianto di manipolazione ai sensi dell'articolo 3, n. 10, di detto regolamento, concepito in modo tale che, al di fuori del funzionamento di prova in condizioni di laboratorio, in condizioni di guida reali il ricircolo dei gas di scarico si verifichi appieno solo in presenza di temperature esterne comprese tra 15 e 33 gradi Celsius, sia consentito ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento, ovvero se la limitazione della piena efficacia del ricircolo dei gas di scarico a condizioni climatiche esistenti in alcune parti dell'Unione europea solo in circa la metà dell'anno, osti a priori all'applicazione della disposizione derogatoria medesima.
- 3) Se l'articolo 3, paragrafo 6, della direttiva 1999/44/CE debba essere interpretato nel senso che un vizio di conformità consistente nell'installazione su un veicolo di un impianto di manipolazione vietato dal combinato disposto dell'articolo 3, n. 10, e dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2007, debba essere considerato quale vizio minore ai sensi di tale disposizione qualora il cessionario, consapevole della sua sussistenza e del suo meccanismo di azione, abbia nondimeno acquistato il veicolo.

(¹) GU 1999, L 171, pag. 12.

(²) GU 2007, L 171, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln (Germania) il 16 marzo 2020 —
AC / Deutsche Lufthansa AG**

(Causa C-148/20)

(2020/C 279/28)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Köln

Parti

Ricorrente: AC

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

Questione pregiudiziale

Se la direttiva (UE) 2016/681 (¹), in riferimento ai quesiti formulati infra, sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

- 1) Se i dati del codice di prenotazione (PNR) da trasferire ai sensi della direttiva menzionata appaiano sufficientemente determinati alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta.
- 2) Se la direttiva, con riguardo alla sua sfera di applicazione, presenti un'adeguata differenziazione oggettiva, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, quanto alla raccolta e al trasferimento dei dati PNR relativi al tipo dei voli e al livello di rischio presente in un determinato Paese, nonché al confronto con banche dati e modelli.
- 3) Se la durata generica e indifferenziata della conservazione di tutti i dati PNR sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta.
- 4) Se la direttiva preveda, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, adeguate garanzie procedurali per i passeggeri con riguardo all'uso dei dati PNR conservati.
- 5) Se la direttiva garantisca in misura adeguata, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, il rispetto del livello europeo di tutela dei diritti fondamentali da parte dei paesi terzi all'atto della trasmissione dei dati PNR alle autorità dei paesi medesimi.

(¹) Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU 2016, L 119, pag. 132).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln (Germania) il 16 marzo 2020 —
DF / Deutsche Lufthansa AG**

(Causa C-149/20)

(2020/C 279/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Köln

Parti

Ricorrente: DF

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

Questione pregiudiziale

Se la direttiva (UE) 2016/681⁽¹⁾, in riferimento ai quesiti formulati infra, sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

- 1) Se i dati del codice di prenotazione (PNR) da trasferire ai sensi della direttiva menzionata appaiano sufficientemente determinati alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta.
- 2) Se la direttiva, con riguardo alla sua sfera di applicazione, presenti un'adeguata differenziazione oggettiva, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, quanto alla raccolta e al trasferimento dei dati PNR relativi al tipo dei voli e al livello di rischio presente in un determinato Paese, nonché al confronto con banche dati e modelli.
- 3) Se la durata generica e indifferenziata della conservazione di tutti i dati PNR sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta.
- 4) Se la direttiva preveda, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, adeguate garanzie procedurali per i passeggeri con riguardo all'uso dei dati PNR conservati.
- 5) Se la direttiva garantisca in misura adeguata, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, il rispetto del livello europeo di tutela dei diritti fondamentali da parte dei paesi terzi all'atto della trasmissione dei dati PNR alle autorità dei paesi medesimi.

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU 2016, L 119, pag. 132).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Köln (Germania) il 17 marzo 2020 — BD / Deutsche Lufthansa AG

(Causa C-150/20)

(2020/C 279/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Köln

Parti

Ricorrente: BD

Resistente: Deutsche Lufthansa AG

Questione pregiudiziale

Se la direttiva (UE) 2016/681⁽¹⁾, in riferimento ai quesiti formulati infra, sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea:

- 1) Se i dati del codice di prenotazione (PNR) da trasferire ai sensi della direttiva menzionata appaiano sufficientemente determinati alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta.
- 2) Se la direttiva, con riguardo alla sua sfera di applicazione, presenti un'adeguata differenziazione oggettiva, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, quanto alla raccolta e al trasferimento dei dati PNR relativi al tipo dei voli e al livello di rischio presente in un determinato Paese, nonché al confronto con banche dati e modelli.
- 3) Se la durata generica e indifferenziata della conservazione di tutti i dati PNR sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta.
- 4) Se la direttiva preveda, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, adeguate garanzie procedurali per i passeggeri con riguardo all'uso dei dati PNR conservati.

5) Se la direttiva garantisca in misura adeguata, alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta, il rispetto del livello europeo di tutela dei diritti fondamentali da parte dei paesi terzi all'atto della trasmissione dei dati PNR alle autorità dei paesi medesimi.

(¹) Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU 2016, L 119, pag. 132).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Mureş (Romania) il 30 marzo 2020 —
DG, EH / SC Gruber Logistics SRL**

(Causa C-152/20)

(2020/C 279/31)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Mureş

Parti

Ricorrenti: DG, EH

Convenuta: SC Gruber Logistics SRL

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 (¹), debba essere interpretato nel senso che la scelta della legge applicabile al contratto individuale di lavoro esclude l'applicazione della legge del paese nel quale il lavoratore dipendente ha svolto abitualmente la propria attività oppure nel senso che l'esistenza della scelta della legge applicabile esclude l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento.
- 2) Se l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, debba essere interpretato nel senso che il salario minimo applicabile nel paese in cui il lavoratore dipendente ha svolto abitualmente la propria attività costituisce un diritto che rientra nell'ambito delle «disposizioni alle quali non è permesso derogare convenzionalmente in virtù della legge che, in mancanza di scelta, sarebbe stata applicabile», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento.
- 3) Se l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, debba essere interpretato nel senso che osta a che l'indicazione, nel contratto individuale di lavoro, delle disposizioni del codice del lavoro rumeno equivalga alla scelta della legge rumena, nella misura in cui è notorio, in Romania, che esiste l'*obbligo* di legge di inserire tale clausola di scelta nel contratto individuale di lavoro. In altri termini, se l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, debba essere interpretato nel senso che osta a norme e prassi nazionali interne che includono obbligatoriamente nei contratti individuali di lavoro la clausola di scelta della legge rumena.

(¹) Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (GU 2008, L 177, pag. 6).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Düsseldorf (Germania) il 3 aprile 2020 — FI / Eurowings GmbH

(Causa C-157/20)

(2020/C 279/32)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: FI

Resistente: Eurowings GmbH

Questione pregiudiziale

Se lo sciopero, indetto dai sindacati, del personale (nella specie: l'equipaggio di cabina) di un vettore aereo operativo costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (¹).

(¹) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Ungheria) il 7 aprile 2020 — «Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft. / Vas Megyei Kormányhivatal**

(Causa C-177/20)

(2020/C 279/33)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Győri Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti

Ricorrente: «Grossmania» Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Kft.

Resistente: Vas Megyei Kormányhivatal

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debba essere interpretato nel senso che, qualora la Corte di giustizia dell'Unione europea abbia dichiarato, con una decisione emessa nell'ambito di un procedimento pregiudiziale, l'incompatibilità di una disposizione legislativa di uno Stato membro con il diritto dell'Unione, tale disposizione non può trovare applicazione neppure nell'ambito di procedimenti nazionali amministrativi o giudiziari successivi, non essendo rilevante che i fatti del procedimento successivo non siano del tutto identici a quelli del procedimento pregiudiziale anteriore.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
(Ungheria) il 7 aprile 2020 — Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft / Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet**

(Causa C-178/20)

(2020/C 279/34)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Pharma Expressz Szolgáltató és Kereskedelmi Kft

Resistente: Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli da 70 a 73 della direttiva 2001/83⁽¹⁾ impongano che un medicinale che può essere fornito senza prescrizione medica in uno Stato membro debba essere considerato un medicinale che può essere fornito senza prescrizione medica in un altro Stato membro, anche se in tale altro Stato membro il medicinale di cui trattasi non dispone di un'autorizzazione all'immissione in commercio e non è stato classificato.
- 2) Se sia giustificata, nell'interesse della tutela della salute e della vita delle persone di cui all'articolo 36 TFUE, una restrizione quantitativa che subordina la possibilità di ordinare e fornire al paziente un medicinale che non dispone di un'autorizzazione all'immissione in commercio in uno Stato membro, ma che dispone di tale autorizzazione in un altro [Stato del SEE], all'esistenza di una prescrizione medica e di una dichiarazione dell'autorità farmaceutica, anche nel caso in cui il medicinale sia registrato nell'altro Stato membro come medicinale non soggetto a prescrizione.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001, L 311, pag. 67).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberster Gerichtshof (Austria) il 5 maggio 2020 — Laudamotion GmbH / Verein für Konsumenteninformation

(Causa C-189/20)

(2020/C 279/35)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Laudamotion GmbH

Resistente: Verein für Konsumenteninformation

Questioni pregiudiziali

- 1) Se le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25, l'articolo 17, paragrafo 3 e l'articolo 19, eventualmente anche alla luce dell'articolo 67, debbano essere interpretate nel senso che ostano ad un controllo del carattere abusivo degli accordi attributivi di competenza internazionali in forza della direttiva 93/13/CEE⁽²⁾ e rispettivamente delle corrispondenti disposizioni nazionali di attuazione.
- 2) Se l'articolo 25, paragrafo 1, prima frase, ultimo capoverso, del regolamento (UE) n. 1215/2012 («salvo che l'accordo sia nullo dal punto di vista della validità sostanziale secondo la legge di tale Stato membro») debba essere interpretato nel senso che esso rende possibile un controllo del carattere abusivo — anche al di là del settore del diritto armonizzato — in base al diritto nazionale dello Stato membro i cui giudici sono competenti in forza di un accordo attributivo di competenza.
- 3) In caso di soluzione negativa della prima e della seconda questione:

Se le disposizioni nazionali di attuazione applicabili ai fini di un controllo del carattere abusivo in conformità della direttiva 93/13/CEE siano determinate in base alla legge dello Stato membro i cui giudici sono competenti in forza di un accordo attributivo di competenza oppure in base alla lex causae dello Stato membro del giudice adito.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2012, L 351, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993, L 95, pag. 29).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 5 maggio 2020 —
DocMorris NV / Apothekerkammer Nordrhein**

(Causa C-190/20)

(2020/C 279/36)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: DocMorris NV

Resistente: Apothekerkammer Nordrhein

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con le disposizioni del titolo VIII e, in particolare, con l'articolo 87, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE⁽¹⁾ l'interpretazione di una disposizione nazionale (nella specie, l'articolo 7, paragrafo 1, primo periodo, del Gesetz über die Werbung auf dem Gebiet des Heilwesens, HWG — legge tedesca in materia di pubblicità nel settore sanitario) nel senso di inibire ad una farmacia per corrispondenza stabilita in un altro Stato membro di attirare clienti attraverso la promozione di un gioco a premi, nel caso in cui la partecipazione al gioco medesimo sia correlata alla presentazione di una ricetta medica di un medicinale per uso umano soggetto a prescrizione, il premio assegnato non sia un medicinale bensì un bene diverso (nella fattispecie, una bicicletta elettrica del valore di EUR 2 500 e spazzolini da denti elettrici) e non ci sia motivo di temere che venga incoraggiata l'utilizzazione irrazionale o eccessiva di medicinali.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001 L 311, pag. 67).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 7 maggio 2020 — KAHL GmbH & Co KG / Hauptzollamt Hannover

(Causa C-197/20)

(2020/C 279/37)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: KAHL GmbH & Co KG

Resistente: Hauptzollamt Hannover

Questioni pregiudiziali

- 1) Se siano applicabili le note esplicative della sottovoce 1521 9099⁽¹⁾ della nomenclatura combinata⁽²⁾ nella parte in cui è riportata la parola «fuse».
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: se la nozione di «gregge» di cui alla sottovoce 1521 9091 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che la cera di api fusa nel paese d'esportazione, dalla quale siano stati separati meccanicamente nel corso del processo di fusione corpi estranei, pur permanendone altri, debba essere classificata in tale sottovoce.

⁽¹⁾ Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (GU 2019, C 119, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 2019, L 280, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 30 marzo 2020 — Rad Service Srl Unipersonale e a. / Del Debbio SpA e a.

(Causa C-210/20)

(2020/C 279/38)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Appellanti: Rad Service Srl Unipersonale, Cosmo Ambiente Srl, Cosmo Scavi Srl

Appellati: Del Debbio SpA, Gruppo Sei Srl, Ciclat Val di Cecina Soc. Coop., Daf Costruzioni Stradali Srl in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito con le imprese GARC SpA e Edil Moter Srl

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 63 della direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 (¹), relativo all'istituto dell'avvalimento, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), osti all'applicazione della normativa nazionale italiana in materia di avvalimento e di esclusione dalle procedure di affidamento, contenuta nell'articolo 89, comma 1, quarto periodo, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo la quale nel caso di dichiarazioni non veritieri rese dall'impresa ausiliaria riguardanti la sussistenza di condanne penali passate in giudicato, potenzialmente idonee a dimostrare la commissione di un grave illecito professionale, la stazione appaltante deve sempre escludere l'operatore economico concorrente in gara, senza imporgli o consentirgli di indicare un'altra impresa ausiliaria idonea, in sostituzione della prima, come stabilito, invece nelle altre ipotesi in cui i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

(¹) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU 2014, L 94, pag. 65).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 19 maggio 2020 — JV / Repubblica federale di Germania

(Causa C-215/20)

(2020/C 279/39)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti

Ricorrente: JV

Resistente: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la direttiva (UE) 2016/681 (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU UE del 4 maggio 2016, L 119, pag. 132; in prosieguo: la «direttiva PNR»), ai sensi della quale le imprese di trasporto aereo trasferiscono codici di prenotazione completi di tutti i passeggeri, senza eccezioni, alle unità d'informazione sui passeggeri stabilite dagli Stati membri, le quali utilizzano tali dati ai fini del generico confronto automatizzato rispetto a banche dati e modelli, conservandole per un periodo di cinque anni, sia compatibile con la Carta dei diritti fondamentali, in particolare con gli articoli 7, 8 e 52 della medesima, tenuto conto della finalità perseguita dalla direttiva PNR e dei requisiti di determinatezza e proporzionalità.

2) In particolare:

- a) Se l'articolo 3, punto 9, della direttiva PNR in combinato disposto con il suo allegato II, nella misura in cui preveda che nella nozione di «reati gravi» ai sensi della direttiva PNR rientrino i reati elencati nell'allegato II della direttiva PNR e punibili in base al diritto nazionale di uno Stato membro con una pena detentiva o una misura di sicurezza restrittiva della libertà personale non inferiore a tre anni, sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali sotto il profilo della sufficiente determinatezza e del requisito della proporzionalità.
 - b) Se i codici di prenotazione dei passeggeri da trasferire (in prosieguo: i «dati PNR»), laddove essi richiedono il trasferimento dei nomi (art. 8, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con l'allegato I, punto 4, della direttiva PNR), delle informazioni sui viaggiatori abituali («Frequent flyer») (articolo 8, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con l'allegato I, punto 4, della direttiva PNR), nonché l'inserimento di un campo di testo libero contenente osservazioni generali (articolo 8, paragrafo 1, prima frase, in combinato disposto con l'allegato I, punto 12, della direttiva PNR), siano sufficientemente determinati in modo da poter giustificare un'ingerenza nella sfera degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali.
 - c) Se sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali e con la finalità della direttiva PNR la raccolta, oltre dei dati dei passeggeri, anche dei dati di terzi, quali agenzia/agenti di viaggio (allegato I, punto 9, della direttiva PNR), accompagnatori di minori (allegato I, punto 12, della direttiva PNR) e viaggiatori che viaggino insieme (allegato I, punto 17, della direttiva PNR).
 - d) Se la direttiva PNR, laddove prevede il trasferimento, il trattamento e la conservazione dei dati PNR dei passeggeri minorenni, sia compatibile con gli articoli 7, 8 e 24 della Carta dei diritti fondamentali.
 - e) Se l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva PNR, in combinato disposto con il suo allegato I, punto 18, secondo cui i dati delle informazioni anticipate sui passeggeri, anche laddove siano identici ai dati PNR, vengono trasferiti dalle imprese di trasporto aereo alle unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri, sia compatibile con gli articoli 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali, alla luce del principio della minimizzazione dei dati.
 - f) Se l'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva PNR, quale fondamento normativo per stabilire criteri di confronto dei dati del codice di prenotazione (i cosiddetti modelli), costituisca un sufficiente legittimo fondamento ex lege ai sensi degli articoli 8, paragrafo 2, e 52 della Carta dei diritti fondamentali, nonché dell'articolo 16, paragrafo 2, TFUE.
 - g) Se l'articolo 12 della direttiva PNR, disponendo che i dati trasferiti vengano conservati presso le unità d'informazione sui passeggeri degli Stati membri per un periodo di cinque anni, limiti l'ingerenza nella sfera degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali solo allo stretto necessario.
 - h) Se l'anonimato di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva PNR implica una riduzione dei dati personali allo stretto necessario ai sensi degli articoli 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali, qualora esso non sia altro che una pseudonimizzazione reversibile in qualsiasi momento.
 - i) Se gli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali debbano essere interpretati nel senso d'imporre che i passeggeri i cui dati possano essere ricondotti a un soggetto nell'ambito del trattamento dei dati PNR (articolo 12, paragrafo 3, della direttiva PNR) siano informati di tale operazione e possano così accedere al sindacato giurisdizionale.
- 3) Se l'articolo 11 della direttiva PNR, nella misura in cui consente il trasferimento di dati PNR a paesi terzi che non offrono un grado adeguato di protezione dei dati, sia compatibile con gli articoli 7 e 8 del Carta dei diritti fondamentali.
 - 4) Se l'articolo 6, paragrafo 4, quarta frase, della direttiva PNR, laddove dispone che, all'interno del campo di testo libero «osservazioni generali» (allegato I, punto 12, della direttiva PNR), possono essere comunicate, ad esempio, preferenze alimentari che consentono deduzioni in ordine a particolari categorie di dati personali, fornisca una protezione adeguata contro il trattamento di categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU UE del 4 maggio 2016, L 119, pag. 1; in prosieguo: il «RGPD») e dell'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio [GU UE del 4 maggio 2016, L 119, pag. 89; in prosieguo: la «direttiva (UE) 2016/680»].

5) Se sia compatibile con l'articolo 13 del RGPD il fatto che i passeggeri siano informati dalle imprese di trasporto aereo sul loro sito web soltanto in merito alla legge nazionale di trasposizione [nel caso in esame: Gesetz über die Verarbeitung von Fluggastdaten zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/681 (Fluggastdatengesetz — FlugDaG, legge sul trattamento dei dati dei passeggeri in attuazione della direttiva (UE) 2016/681) del 6 giugno 2017, BGBl. I, p. 1484, in prosieguo: il «FlugDaG»].

-
- (¹) Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU 2016, L 119 pag. 132).
 - (²) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119 pag. 1).
 - (³) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119 pag. 89).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg (Germania) il 7 maggio 2020 — C.E. Roeper GmbH / Hauptzollamt Hamburg

(Causa C-216/20)

(2020/C 279/40)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Finanzgericht Hamburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: C.E. Roeper GmbH

Resistente: Hauptzollamt Hamburg

Questioni pregiudiziali

- 1) Se siano applicabili le note esplicative della sottovoce 1521 9099 (¹) della nomenclatura combinata (²) nella parte in cui è riportata la parola «fuse».
- 2) In caso di risposta negativa alla prima questione pregiudiziale: se la nozione di «gregge» di cui alla sottovoce 1521 9091 della nomenclatura combinata debba essere interpretata nel senso che la cera di api fusa nel paese d'esportazione, dalla quale siano stati separati meccanicamente nel corso del processo di fusione corpi estranei, pur permanendone altri, debba essere classificata in tale sottovoce.

(¹) Note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea (GU 2019, C 119, pag. 1).

(²) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 1987, L 256, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1776 della Commissione, del 9 ottobre 2019, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU 2019, L 280, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano (Italia) il 28 maggio 2020 — XX / OO

(Causa C-220/20)

(2020/C 279/41)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Ufficio del Giudice di Pace di Lanciano

Parti nella causa principale*Attrice:* XX*Convenuta:* OO*Parte interveniente:* WW**Questione pregiudiziale**

Se gli articoli 2, 4, comma 3, 6, comma 1, e 9 del Trattato dell'Unione, gli articoli 67, commi 1 e 4, 81 e 82 del Trattato per il funzionamento dell'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 1, 6, 20, 21, 31, 34, 45 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostano rispetto a disposizioni interne, quali gli articoli 42, 83 e 87 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, la delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei Ministri che ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale sanitaria per sei mesi fino al 31 luglio 2020, gli articoli 14 e 263 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, che hanno prorogato lo stato di emergenza nazionale per Covid-19 e la paralisi della giustizia civile e penale e dell'attività di lavoro amministrativo degli Uffici giudiziari italiani fino al 31 gennaio 2021, in combinato disposto, violando le predette norme nazionali l'indipendenza del giudice del rinvio e il principio del giusto processo, nonché i diritti ad essi connessi della dignità delle persone, della libertà e della sicurezza, dell'uguaglianza davanti alla legge, della non discriminazione, di condizioni di lavoro eque e giuste, dell'accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, della libertà di circolazione e di soggiorno.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il
27 maggio 2020 — OC / Repubblica federale di Germania**

(**Causa C-222/20**)

(2020/C 279/42)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parti*Ricorrente:* OC*Resistente:* Repubblica federale di Germania**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se gli articoli 21 e 67, paragrafo 2, TFUE debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale la quale, applicando la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/681 (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU UE del 4 maggio 2016, L 119, pag. 132; in prosieguo: la «direttiva PNR») anche per i voli intra-UE, preveda che le imprese di trasporto aereo trasferiscano codici di prenotazione completi di tutti i passeggeri, senza eccezioni, alle unità d'informazione sui passeggeri stabilite dagli Stati membri, e che tali dati debbano essere memorizzati senza alcun motivo diverso dalla prenotazione di un viaggio aereo, utilizzati a fini di raffronto rispetto a banche dati e modelli, e successivamente conservati [nel caso in esame: l'articolo 2, paragrafo 3, del Gesetz über die Verarbeitung von Fluggastdaten zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/681 (legge sul trattamento dei dati dei passeggeri in attuazione della direttiva (UE) 2016/681) del 6 giugno 2017 (BGBL. I, pag. 1484), come modificato dall'articolo 2 della legge del 6 giugno 2017 (BGBL. I, pag. 1484); in prosieguo: il «FlugDaG»].
- 2) Se dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali discenda che le norme nazionali di trasposizione (nel caso in esame: articolo 4, paragrafo 1, del FlugDaG) dell'articolo 3, punto 9, in combinato disposto con l'allegato II della direttiva PNR debbano elencare in modo esaustivo ed efficace le norme penali applicabili a livello nazionale alle quali si riferiscono i reati di cui alla direttiva PNR.

- 3) Se gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali debbano essere interpretati nel senso che ostino ad una normativa nazionale di uno Stato membro (nel caso in esame: articolo 6, paragrafo 4, del FlugDaG) la quale consenta alle autorità dello Stato membro medesimo, nell'esercizio delle loro funzioni di repressione penale, di trattare i dati PNR trasferiti anche per finalità diverse da quelle di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di terrorismo e di reati gravi, nel caso in cui i riscontri, anche alla luce di ulteriori informazioni, inducano il fondato sospetto di altro specifico reato.
- 4) Se la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva PNR, la quale consente che una normativa nazionale disponga l'applicazione della direttiva PNR anche ai voli intra-UE (nel caso in esame: articolo 2, paragrafo 3, del FlugDaG) con conseguente duplice registrazione intraeuropea dei dati PNR (paese di partenza e paese di destinazione registrano i dati PNR), sia compatibile con gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali, alla luce del principio della minimizzazione dei dati.
- 5) Nell'ipotesi in cui la direttiva PNR non violi norme di rango superiore (v. Verwaltungsgericht Wiesbaden [Tribunale amministrativo di Wiesbaden, Germania], ordinanza del 13 maggio 2020, numero di ruolo 6 K 805/19.WI) e sia pertanto applicabile:
- Se l'articolo 7, paragrafi 4 e 5, della direttiva PNR debba essere interpretato nel senso che osti ad una normativa nazionale di uno Stato membro (nel caso in esame: articolo 6, paragrafo 4, del FlugDaG), la quale consenta alle autorità dello Stato membro interessato, nell'esercizio delle loro funzioni di repressione penale, di trattare i dati PNR trasferiti anche per finalità diverse da quelle di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati di terrorismo e di reati gravi, nel caso in cui i riscontri, anche unitamente ad ulteriori informazioni, inducano il fondato sospetto di altro specifico reato (la cosiddetta «cattura collaterale»).
 - Se la prassi di uno Stato membro di inserire nell'elenco delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva PNR un'autorità (nel caso in esame: il Bundesamt für Verfassungsschutz [ufficio federale tedesco per la protezione della Costituzione]), la quale, in base alla normativa nazionale (nel caso in esame: articolo 5, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, del Gesetz über die Zusammenarbeit des Bundes und der Länder in Angelegenheiten des Verfassungsschutzes und das Bundesamt für Verfassungsschutz [legge sulla cooperazione del governo federale e dei Länder in materia di protezione della Costituzione e sull'Ufficio federale per la protezione della Costituzione]), sia sprovvista di poteri di polizia per effetto di un principio di separazione di diritto interno, sia compatibile con l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva PNR.

(¹) Direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi (GU 2016, L 119, pag. 132).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sø- og Handelsretten (Danimarca) il 29 maggio 2020 — Merck Sharp & Dohme B.V., Merck Sharp & Dohme Corp., MSD DANMARK ApS, MSD Sharp & Dohme GmbH, Novartis AG, FERRING LÆGEMIDLER A/S e H. Lundbeck A/S / Abacus Medicine A/S, Paranova Danmark A/S, 2CARE ApS

(Causa C-224/20)

(2020/C 279/43)

Lingua processuale: il danese

Giudice del rinvio

Sø- og Handelsretten

Parti

Ricorrenti: Merck Sharp & Dohme B.V., Merck Sharp & Dohme Corp., MSD DANMARK ApS, MSD Sharp & Dohme GmbH, Novartis AG, FERRING LÆGEMIDLER A/S e H. Lundbeck A/S

Residenti: Abacus Medicine A/S, Paranova Danmark A/S, 2CARE ApS

Questioni pregiudiziali

- Se l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2436 (¹) del Parlamento europeo e del Consiglio sui marchi d'impresa e l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 (²) del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può opporsi all'ulteriore commercializzazione di un medicinale che un importatore parallelo ha riconfezionato in un nuovo imballaggio esterno sul quale il marchio è stato riapposto, qualora

- i) l'importatore sia in grado di realizzare un imballaggio che possa essere commercializzato e ottenere un accesso effettivo al mercato dello Stato membro di importazione manomettendo l'imballaggio esterno originale per apporre nuove etichette sull'imballaggio interno e/o sostituire il foglietto illustrativo e poi risigillando l'imballaggio esterno originale con un nuovo sistema per verificare se l'imballaggio sia stato manomesso, ai sensi dell'articolo 47 bis della direttiva 2001/83/CE⁽³⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sui medicinali (come modificata dalla direttiva 2011/62/UE⁽⁴⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio) e dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2016/161⁽⁵⁾ della Commissione sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali;
- ii) l'importatore non sia in grado di realizzare un imballaggio che possa essere commercializzato e ottenere un accesso effettivo al mercato dello Stato membro di importazione manomettendo l'imballaggio esterno originale per apporre nuove etichette sull'imballaggio interno e/o sostituire il foglietto illustrativo e poi risigillando l'imballaggio esterno originale con un nuovo sistema per verificare se l'imballaggio sia stato manomesso, ai sensi dell'articolo 47 bis della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sui medicinali (come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) e dell'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali.
- 2) Se la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui medicinali (come modificata dalla direttiva 2011/62/UE), compresi, in particolare, gli articoli 47 bis e 54, lettera o), debba essere interpretata nel senso che un nuovo sistema per verificare se l'imballaggio sia stato manomesso (sistema di prevenzione delle manomissioni), apposto sull'imballaggio originale dei medicinali (in relazione all'etichettatura supplementare dopo l'apertura dell'imballaggio in modo tale che il sistema di prevenzione delle manomissioni originale sia stato completamente o parzialmente occultato e/o rimosso), ai sensi dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, lettera b), «[è] equivalente[e] per quanto concerne la possibilità di verificare l'autenticità, l'identificazione e di fornire la prova della manomissione del medicinale» e, ai sensi dell'articolo 47 bis, paragrafo 1, lettera b), punto ii), «[è] parimenti efficace[e] per consentire la verifica di autenticità e l'identificazione del medicinale, nonché per fornire la prova della manomissione del medicinale», qualora l'imballaggio dei medicinali a) presenti segni visibili di manomissione del sistema di prevenzione delle manomissioni originale, o b) la manomissione possa essere constatata toccando il prodotto, in particolare
- i) attraverso la verifica obbligatoria dell'integrità del sistema di prevenzione delle manomissioni da parte dei fabbricanti, dei grossisti, dei farmacisti e dei soggetti autorizzati o legittimati a fornire medicinali al pubblico, ai sensi della direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 54 bis, paragrafo 2, lettera d), e del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, articolo 10, lettera b), e articoli 25 e 30, oppure
- ii) dopo che la confezione dei medicinali è stata aperta, ad esempio da un paziente.
- 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione:
- Se l'articolo 15 della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio sui marchi d'impresa, l'articolo 15 del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e gli articoli 34 e 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che il riconfezionamento in un nuovo imballaggio esterno è oggettivamente necessario per ottenere un accesso effettivo al mercato dello Stato di importazione, qualora non sia possibile per l'importatore parallelo procedere a un'etichettatura supplementare e risigillare l'imballaggio originale in conformità dell'articolo 47 bis della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sui medicinali (come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio), vale a dire senza che l'imballaggio dei medicinali a) presenti segni visibili di manomissione del sistema di prevenzione delle manomissioni originale, oppure b) la manomissione possa essere accertata toccando il prodotto, come descritto nella seconda questione, in modo non conforme all'articolo 47 bis.
- 4) Se la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui medicinali (come modificata dalla direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio) e il regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, in combinato disposto con gli articoli 34 e 36 TFUE e l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio sui marchi d'impresa e l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro [in Danimarca la Lægemiddelstyrelsen (Agenzia danese per i medicinali)] sia legittimato a dettare linee guida conformemente alle quali, per regola generale, occorre procedere al riconfezionamento in un nuovo imballaggio esterno, e solo su domanda, in casi eccezionali (ad esempio in caso di rischio per la fornitura del medicinale), è possibile consentire l'etichettatura supplementare e il risigillo mediante apposizione di nuove caratteristiche di sicurezza sull'imballaggio esterno originale, o se l'adozione e l'osservanza da parte di uno Stato membro di tali linee guida sia incompatibile con gli articoli 34 e 36 TFUE e/o con l'articolo 47 bis della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui medicinali e con l'articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2016/171 della Commissione.

- 5) Se l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio sui marchi d'impresa e l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 34 e 36 TFUE, debbano essere interpretati nel senso che il riconfezionamento in un nuovo imballaggio esterno effettuato da un importatore parallelo in conformità alle linee guida stabilite da uno Stato membro, come indicato nella quarta questione, dev'essere considerato necessario ai sensi della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea,
- qualora tali linee guida siano compatibili con gli articoli 34 e 36 TFUE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle importazioni parallele di medicinali;
 - qualora tali linee guida siano incompatibili con gli articoli 34 e 36 TFUE e con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle importazioni parallele di medicinali.
- 6) Se gli articoli 34 e 36 TFUE debbano essere interpretati nel senso che il riconfezionamento di un medicinale in un nuovo imballaggio esterno deve essere oggettivamente necessario per ottenere un accesso effettivo al mercato dello Stato di importazione, anche se l'importatore parallelo non ha riapposto il marchio originale (nome di prodotto), ma ha invece dato al nuovo imballaggio esterno un nome di prodotto che non contiene il marchio del prodotto del titolare del marchio («smarchiatura»).
- 7) Se l'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio sui marchi d'impresa e l'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea debbano essere interpretati nel senso che il titolare di un marchio può opporsi all'ulteriore commercializzazione di un medicinale che un importatore parallelo ha riconfezionato in un nuovo imballaggio esterno, sul quale l'importatore parallelo ha riapposto soltanto il marchio specifico del prodotto del titolare del marchio, ma non ha riapposto altri marchi e/o indicazioni commerciali che il titolare del marchio aveva apposto sull'imballaggio esterno originale.

- (¹) Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa (GU 2015 L 336, pag. 1).
- (²) Regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea (GU 2017 L 154, pag. 1).
- (³) Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU 2001 L 311, pag. 67).
- (⁴) Direttiva 2011/62/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, che modifica la direttiva 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale (GU 2011 L 174, pag. 74).
- (⁵) Regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (GU 2016 L 32, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg
(Germania) il 3 giugno 2020 — NP / Daimler AG**

(Causa C-232/20)

(2020/C 279/44)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg

Parti

Ricorrente: NP

Resistente: Daimler AG, Mercedes-Benz Werk Berlin

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la missione di un lavoratore tramite agenzia interinale presso un'impresa utilizzatrice non sia più da considerarsi come svolta «temporaneamente» ai sensi dell'articolo 1 della direttiva relativa al lavoro tramite agenzia interinale (¹), già nel caso in cui l'impiego abbia luogo in un posto di lavoro permanente e non occupato per sostituzione.

- 2) Se la missione di un lavoratore tramite agenzia interinale della durata inferiore a 55 mesi non sia più da considerarsi come svolta «temporaneamente» ai sensi dell'articolo 1 della direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale.
- 3) In caso di risposta affermativa alla prima e/o alla seconda questione, si pongono le seguenti questioni supplementari:
- 3.1 Se il lavoratore tramite agenzia interinale abbia una pretesa legittima alla costituzione di un rapporto di lavoro con l'impresa utilizzatrice anche nel caso in cui la legislazione nazionale non preveda una siffatta sanzione prima del 1º aprile 2017.
 - 3.2 Se una normativa nazionale come l'articolo 19, paragrafo 2, dell'Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (legge relativa alla messa a disposizione di manodopera) violi l'articolo 1 della direttiva sul lavoro tramite agenzia interinale, qualora imponga, per la prima volta a partire dal 1º aprile 2017, una durata massima di 18 mesi della missione individuale, ma espressamente non tenga conto dei periodi anteriori della missione, qualora, ove considerati, detta missione non potrebbe più essere qualificata come temporanea.
 - 3.3 Se l'estensione della durata massima della missione individuale possa essere demandata alle parti del contratto collettivo. In caso di risposta affermativa: se ciò valga anche per le parti del contratto collettivo che sono competenti per il settore dell'impresa utilizzatrice, ma non per il rapporto di lavoro del lavoratore tramite agenzia interinale di cui trattasi.

(¹) Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale (GU 2008, L 327, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Högsta förvaltningsdomstolen (Svezia) il 9 giugno 2020 — Skatteverket / Skellefteå Industrihus Aktiebolag

(Causa C-248/20)

(2020/C 279/45)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta förvaltningsdomstolen

Parti

Ricorrente: Skatteverket

Convenuto: Skellefteå Industrihus Aktiebolag

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con la direttiva IVA (¹), in particolare con i suoi articoli 137, 168, da 184 a 187, 189 e 192, l'obbligo, gravante sul proprietario di un immobile, il quale abbia optato per l'imposizione della costruzione di un edificio e abbia detratto l'imposta a monte versata sugli acquisti relativi al progetto di costruzione, di rimborsare immediatamente l'importo totale dell'imposta a monte, maggiorato degli interessi, a motivo della cessazione dell'assoggettamento all'imposta a causa dell'interruzione del progetto di costruzione prima del completamento dell'edificio e della conseguente mancata locazione dello stesso.

(¹) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg (Germania) il 10 giugno 2020 — CY / Eurowings GmbH

(Causa C-252/20)

(2020/C 279/46)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrente: CY

Resistente: Eurowings GmbH

Questioni pregiudiziali

1. Se il diritto a compensazione pecuniaria, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾, possa sussistere anche nel caso in cui un passeggero, in conseguenza di un ritardo all'arrivo relativamente contenuto, perda una coincidenza diretta, giungendo alla destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore, ma i due voli siano stati operati da vettori aerei distinti e la prenotazione non abbia avuto luogo presso il vettore aereo che ha operato la prima tratta ed è convenuto nel procedimento principale.

2. In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004, «vettore aereo operativo» sia il vettore aereo che opera effettivamente il volo in ritardo sulla prima tratta oppure il vettore aereo che opera il volo puntuale sulla seconda tratta, presso il quale siano stati prenotati entrambi i voli.

3. Nel caso in cui entrambi i vettori aerei debbano essere considerati «vettori aerei operativi» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 261/2004:

Se il passeggero possa quindi scegliere il vettore aereo nei confronti del quale far valere il proprio diritto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio
(Italia) il 10 giugno 2020 — Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Gaeta /
Punto Nautica Srl**

(Causa C-255/20)

(2020/C 279/47)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Regionale del Lazio

Parti nella causa principale

Appellante: Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Gaeta

Appellata: Punto Nautica Srl

Questione pregiudiziale

Se la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea resa nella causa C-82/12 nonché l'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12/CEE del Consiglio⁽¹⁾ devono essere interpretati nel senso che ostano alla vigente normativa italiana, rappresentata dall'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e dall'art. 3, comma 1, della legge Regione Lazio (...) n. 19 del 2011, che sembra introdurre un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione non avente le «finalità specifiche» richieste dalla citata direttiva comunitaria.

⁽¹⁾ Direttiva 92/12/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa (GU 1992, L 76, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 9 giugno 2020 — «Viva Telekom Bulgaria» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhavane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

(Causa C-257/20)

(2020/C 279/48)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Varhoven administrativen sad

Parti

Ricorrente: «Viva Telekom Bulgaria» EOOD

Resistente: Direktor na Direktsia «Obzhavane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

Questioni pregiudiziali

- 1) Se il principio di proporzionalità di cui agli articoli 5, paragrafo 4, e 12, lettera b), del Trattato sull'Unione europea e il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice ai sensi dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ostino a una normativa nazionale, come quella di cui all'articolo 16, paragrafo 2, punto 3, dello ZKPO [Zakon za korporativnoto podohodno oblagane (legge relativa all'imposta sulle società)].
- 2) Se i pagamenti di interessi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/49/CE⁽¹⁾ costituiscano una distribuzione di utili a cui si applica l'articolo 5 della direttiva 2011/96/CE⁽²⁾.
- 3) Se a pagamenti relativi a un prestito senza interessi che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/49/CE, con scadenza a 60 anni dalla conclusione del contratto, si applichi la disposizione di cui all'articolo 1, paragrafi 1, lettera b), e 3, e all'articolo 5 della direttiva 2011/96/CE.
- 4) Se gli articoli 49 e 63, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'articolo 1, paragrafi 1, lettera b), e 3, e l'articolo 5 della direttiva 2011/96/CE e l'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/49/CE ostino a una normativa nazionale, come quella di cui agli articoli 195, paragrafo 1, 200, paragrafo 2, dello ZKPO e all'articolo 200a, paragrafi 1 e 5, punto 4, dello ZKPO (abrogato), nelle rispettive versioni in vigore dal 1º gennaio 2011 al 1º gennaio 2015, e all'articolo 195, paragrafi 1, 6, punto 3, e 11, punto 4, dello ZKPO, nella versione in vigore dal 1º gennaio 2015, nonché a una prassi fiscale secondo cui gli interessi non corrisposti su un prestito senza interessi, concesso alla società controllata residente dalla società controllante avente sede in un altro Stato membro, con scadenza a 60 anni dal 22 novembre 2013, sono soggetti a ritenuta alla fonte.
- 5) Se gli articoli 3, paragrafo 1, lettere da h) a j), 5, paragrafo 1, lettere a) e b), 7, paragrafo 1, e 8 della direttiva 2008/7/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali⁽³⁾, ostino a una normativa nazionale come quella di cui agli articoli 16, paragrafi 1 e 2, punto 3, e 195, paragrafo 1, dello ZKPO, sulla tassazione alla fonte di redditi costituiti da interessi fittizi derivanti da un prestito senza interessi concesso a una società residente da una società di un altro Stato membro che è unico azionista del capitale della società mutuataria.
- 6) Se la trasposizione della direttiva 2003/49/CE negli articoli 200, paragrafo 2, e 200a, paragrafi 1 e 5, punto 4, dello ZKPO, effettuata nel 2011 — prima della scadenza del periodo transitorio previsto nell'allegato VI, sezione «Fiscalità», punto 3, degli Atti e del Protocollo relativi al trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria all'Unione europea — fissando un'aliquota del 10 % in luogo dell'aliquota massima del 5 % prevista negli Atti e nel Protocollo relativi al trattato di adesione, violi i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/49/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi (GU 2003, L 157, pag. 49).

⁽²⁾ Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU 2011, L 345, pag. 8).

⁽³⁾ GU 2008, L 46, pag. 11.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad Lukovit (Bulgaria) il 15 giugno 2020 — VB / Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zaschita na naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

(Causa C-262/20)

(2020/C 279/49)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Rayonen sad Lukovit

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: VB

Resistente: Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zaschita na naselenieto» kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

Questioni pregiudiziali

- 1) Se la protezione effettiva di cui all'articolo 12, lettera a), della direttiva 2003/88/CE (¹) richieda che la durata normale del lavoro notturno del personale di polizia e dei vigili del fuoco sia inferiore alla durata normale prevista per il lavoro diurno.
- 2) Se il principio di uguaglianza, sancito dagli articoli 20 e 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, richieda che la durata normale del lavoro notturno di sette ore stabilita dal diritto nazionale per i lavoratori del settore privato si applichi allo stesso modo ai pubblici dipendenti, compreso il personale di polizia e dei vigili del fuoco.
- 3) Se l'obiettivo di limitare la durata del lavoro notturno, enunciato al considerando 8 della direttiva 2003/88/CE, possa essere validamente conseguito solo se la normativa nazionale fissa espressamente la durata normale del lavoro notturno anche per i pubblici dipendenti.

(¹) Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU 2003, L 299, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 15 giugno 2020 — Airhelp Limited / Laudamotion GmbH

(Causa C-263/20)

(2020/C 279/50)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti

Ricorrente: Airhelp Limited

Resistente: Laudamotion GmbH

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (¹) debbano essere interpretati nel senso che il passeggero ha diritto alla compensazione pecunaria qualora l'orario di partenza venga anticipato dalle 14:40 alle 8:25 dello stesso giorno.

- 2) Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iii), del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che l'esame volto a stabilire se il passeggero sia stato informato della cancellazione deve essere effettuato esclusivamente in base a tale disposizione e osta all'applicazione della normativa nazionale sull'accesso alle dichiarazioni, la quale risulta dalla trasposizione della direttiva 2000/31/CE⁽²⁾ e prevede una finzione di accesso.
- 3) Se l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punti da i) a iii), del regolamento n. 261/2004 e l'articolo 11 della direttiva 2000/31 debbano essere interpretati nel senso che, in caso di prenotazione del volo da parte del passeggero mediante una piattaforma di prenotazione, qualora il passeggero abbia comunicato il suo numero di telefono e il suo indirizzo di posta elettronica, ma detta piattaforma abbia trasmesso al vettore aereo il numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica generati automaticamente dalla stessa piattaforma, la notifica della comunicazione inerente all'anticipazione del volo all'indirizzo di posta elettronica generato automaticamente deve essere considerata come informazione oppure come accesso alla comunicazione inerente all'anticipazione, anche nel caso in cui la piattaforma di prenotazione non inoltri al passeggero la comunicazione del vettore aereo oppure la inoltri in ritardo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

⁽²⁾ Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Korneuburg (Austria) il 18 giugno
2020 — AG e a./ Austrian Airlines AG**

(Causa C-270/20)

(2020/C 279/51)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Korneuburg

Parti nel procedimento principale

Ricorrenti: AG, MG, HG, minori, rappresentati legalmente

Resistente: Austrian Airlines AG

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004⁽¹⁾ debba essere interpretato nel senso che il vettore possa ridurre il diritto alla compensazione pecunaria di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento menzionato anche qualora, a seguito di cancellazione del volo prenotato, ai passeggeri venga offerto un volo alternativo il cui orario di partenza e di arrivo previsto sia rispettivamente 11 ore e 55 minuti prima dell'orario del volo cancellato.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 giugno 2020 — Commissione europea / Consiglio dell'Unione europea
(Causa C-275/20)
(2020/C 279/52)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. Afonso, D. Schaffrin, agenti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione Europea

Conclusioni del ricorrente:

- annullare la decisione (UE) 2020/470⁽¹⁾ del Consiglio, del 25 marzo 2020, concernente la proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso di annullamento proposto dalla Commissione riguarda il rinnovo per tre anni del diritto concesso alle coproduzioni audiovisive di produttori della parte UE e della Corea di usufruire dei rispettivi regimi per la promozione dei contenuti culturali locali/regionali di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale allegato all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea.

A sostegno del ricorso, la Commissione deduce un unico motivo.

La Commissione ritiene che, basando la sua decisione sull'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169⁽²⁾ del Consiglio, del 1º ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, e non sull'articolo 218, paragrafo 6, TFUE come proposto dalla Commissione, il Consiglio si sia fondato su una base giuridica derivata, non prevista dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Pertanto, il Consiglio avrebbe violato il principio di attribuzione delle competenze di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea (TUE) e il principio dell'equilibrio istituzionale quale elaborato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2020/470 del Consiglio, del 25 marzo 2020, concernente la proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU 2020, L 101, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1º ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU 2015, L 307, pag. 2).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Hamburg (Germania) il 30 giugno
2020 — EL e CP / Ryanair Designated Activity**

(Causa C-287/20)

(2020/C 279/53)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Hamburg

Parti

Ricorrenti: EL, CP

Convenuta: Ryanair Designated Activity Company

Questioni pregiudiziali

Se lo sciopero, indetto dai sindacati, del personale di un vettore aereo operativo costituisca una «circostanza eccezionale» ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 (¹).

Se al riguardo sia rilevante la circostanza che, in vista dello sciopero, sono state condotte trattative con i rappresentanti degli interessi dei lavoratori.

(¹) Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

TRIBUNALE

Ricorso proposto il 28 maggio 2020 — ACMO e a. / SRB

(Causa T-330/20)

(2020/C 279/54)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: ACMO Sàrl (Lussemburgo, Lussemburgo) e 69 altri ricorrenti (rappresentanti: T. Soames, N. Chesaites, avvocati, e R. East, Solicitor)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico

Conclusioni

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare l'articolo 2 della decisione del Comitato di risoluzione unico SRB/EES/2020/52 del 17 marzo 2020 sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui confronti sono state avviate le azioni di risoluzione delle crisi riguardanti il Banco Popular Español S.A. (in prosieguo: «la decisione contestata»); e/o
- annullare l'articolo 1 della decisione contestata; e/o
- annullare l'articolo 3 della decisione contestata; e/o
- in subordine, annullare in toto la decisione contestata;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.

1. Primo motivo, secondo cui la decisione impugnata, e in particolare la constatazione che nessun risarcimento è dovuto, ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾ (articolo 2), ai creditori (inclusi i ricorrenti), è viziata da manifesti errori di valutazione e da errori di diritto e viola pertanto il diritto di proprietà dei ricorrenti. In particolare, i ricorrenti sostengono che il CRU ha commesso errori manifesti di valutazione ed errori di diritto adottando la decisione impugnata sulla base del rapporto di valutazione (in prosieguo: il «rapporto di valutazione 3») e del «chiarimento» di tale rapporto allegato alla decisione impugnata, elaborati da Deloitte Réviseurs d'Entreprises (in prosieguo: «Deloitte»), secondo cui i ricorrenti non avrebbero realizzato alcun recupero se il Banco Popular fosse stato soggetto ad un procedimento normale di insolvenza in Spagna.
2. Secondo motivo, in base al quale la decisione dell'SRB di nominare Deloitte per la valutazione 3 è viziata da manifesti errori di valutazione e/o da errori di diritto dato che Deloitte non soddisfaceva il criterio fondamentale di indipendenza previsto all'articolo 20, paragrafo 16, del regolamento (UE) n. 806/2014.
3. Terzo motivo, secondo cui l'SRB ha indebitamente delegato a Deloitte il suo potere decisionale conferito dal regolamento (UE) n. 806/2014, in violazione del principio posto dalla giurisprudenza dell'Unione nella sentenza fondamentale 9/56 Meroni⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014 L 225, pag. 1).

⁽²⁾ Sentenza del 13 giugno 1958, Meroni / Alta Autorità, Causa 9/56, EU:C:1958:7.

Ricorso proposto il 27 maggio 2020 — KI / eu-LISA**(Causa T-338/20)**

(2020/C 279/55)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti****Ricorrente:** KI (rappresentanti: avv.ti L. Levi e M. Vandenbussche)**Convenuta:** Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 15 luglio 2019 di riassegnare il ricorrente a un'altra posizione;
- ove necessario, annullare la decisione del 17 febbraio 2020 che respinge il reclamo del ricorrente;
- disporre il risarcimento del suo danno morale stimato in 10 000 EUR; e,
- condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'illegittimità della decisione del direttore esecutivo del 25 giugno 2019, confermata e completata dalla decisione del direttore esecutivo del 29 agosto 2019, in quanto essa viola i requisiti di una giusta e trasparente comparazione dei meriti, il principio di non discriminazione, l'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali e l'interesse del servizio.
2. Secondo motivo, che lamenta che la decisione di riassegnazione viola manifestamente gli interessi del servizio e il principio di attribuzione a un posto di lavoro equivalente.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere ascoltati, dell'obbligo di motivazione e dell'articolo 41 della Carta.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di diligenza, dell'articolo 31, paragrafo 2 della Carta, dell'articolo 1 sexies dello Statuto dei funzionari e la direttiva 2003/88/CE concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, così come la violazione del principio di non discriminazione.

Ricorso proposto l'11 giugno 2020 — Net Technologies Finland/REA**(Causa T-358/20)**

(2020/C 279/56)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti****Ricorrente:** Net Technologies Finland Oy (Helsinki, Finlandia) (rappresentanti: S. Pappas e N. Kyriazopoulou, avvocati)**Convenuta:** Agenzia esecutiva per la ricerca

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare i) che l'Agenzia esecutiva per la ricerca è venuta meno ai suoi obblighi contrattuali derivanti dalla convenzione di sovvenzione FP7-SEC-2012-312484 conclusa nell'ambito del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione, ii) che la domanda formulata nelle note di debito n. 3242005872, relativa al rimborso della somma di EUR 171 342,97 per contributo ingiustificato e n. 3242005825, relativa al rimborso della somma di EUR 17 134,30 a titolo di risarcimento forfettario, è infondata e iii) che i costi corrispondenti per i consulenti interni sono ammissibili; nonché
- condannare la convenuta a sopportare le proprie spese nonché le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del presente procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la REA avrebbe erroneamente interpretato le disposizioni relative all'ammissibilità delle spese e sarebbe venuta meno ai suoi obblighi contrattuali, emettendo le note di debito contestate, in quanto le spese per i consulenti interni soddisfarebbero i criteri di ammissibilità stabiliti nella convenzione di sovvenzione e non darebbero quindi luogo ad alcuna domanda di rimborso.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la REA non avrebbe eseguito il contratto secondo buona fede.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la REA avrebbe violato il principio di proporzionalità.

Ricorso proposto il 18 giugno 2020 — KN/CESE

(Causa T-377/20)

(2020/C 279/57)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KN (rappresentanti: M. Casado García-Hirschfeld e M. Aboudi, avvocati)

Convenuto: Comitato economico e sociale europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il presente ricorso ricevibile;
- annullare la decisione impugnata del 9 giugno 2020 notificata il 17 giugno 2020;
- ordinare il risarcimento del danno morale, che si eleva alla somma di EUR 200 000, e il risarcimento del danno materiale stimato all'importo di EUR 50 000;
- condannare il convenuto all'integralità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti processuali e dei diritti fondamentali di buona amministrazione e del contraddittorio, nonché sulla violazione del principio di proporzionalità.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio della presunzione di innocenza e del principio di imparzialità.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di certezza del diritto, secondo l'adagio «nulla poena sine lege», e del principio di irretroattività.

4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio di riservatezza dei procedimenti disciplinari e delle informazioni giudiziarie, nonché sull'apparente violazione delle garanzie concesse dal regolamento (UE) n. 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).

Ricorso proposto il 16 giugno 2020 –OC (*) / Commissione

(Causa T-384/20)

(2020/C 279/58)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: OC (*) (rappresentante: B. Christianos, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- condannare la Commissione europea a versare alla ricorrente l'importo complessivo di un milione centomila euro (EUR 1 100 000) a titolo di risarcimento del danno morale che essa avrebbe subito sino ad oggi, e
- condannare la Commissione europea all'integralità delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

1. Con la presente azione, la ricorrente chiede, in forza degli articoli 268 e 340, secondo comma, TFUE, il risarcimento del danno che essa avrebbe subito a causa delle azioni e omissioni illecite dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), in seguito alla pubblicazione, da parte di quest'ultimo, del comunicato stampa n. 13/2020, con il quale sarebbero stati illecitamente diffusi dati personali e informazioni false riguardanti la ricorrente.
2. Secondo la ricorrente, l'OLAF a) rendendo pubblici (mediante la diffusione al vasto pubblico del comunicato stampa) dati personali della ricorrente, e b) diffondendo informazioni inesatte e mendaci nel comunicato in questione, avrebbe violato palesemente le norme che conferiscono diritti ai privati.
3. In particolare, con il suo comportamento l'OLAF avrebbe violato: le disposizioni degli articoli 4, paragrafo 1, lettere a) e b), 5, 6 e 15, paragrafo 3, del regolamento 2018/1725⁽¹⁾, le disposizioni degli articoli 10, paragrafo 5, e 9, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2013⁽²⁾ e la presunzione di innocenza, il diritto a un buon andamento dell'amministrazione e il principio di proporzionalità.

(¹) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).

(²) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).

Ricorso proposto il 23 giugno 2020 — KO / Commissione**(Causa T-389/20)**

(2020/C 279/59)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* KO (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Champetier, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 18 ottobre 2019 con cui il PMO ha deciso di non concedere al ricorrente il beneficio dell'indennità di dislocazione, così come, ove necessario, la decisione del 20 marzo 2020 con cui la convenuta ha respinto il reclamo ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari presentato dal ricorrente; e
- condannare la convenuta al pagamento di tutte le spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 69 dello Statuto dei funzionari e dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, dell'Allegato VII dello Statuto dei funzionari.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di buona amministrazione e del dovere di sollecitudine.

Ricorso proposto il 17 giugno 2020 — Scandlines Danmark e Scandlines Deutschland / Commissione**(Causa T-390/20)**

(2020/C 279/60)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrenti:* Scandlines Danmark ApS (Copenaghen, Danimarca) e Scandlines Deutschland GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: L. Sandberg-Mørch, avvocato)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 20 marzo 2020 relativa all'aiuto di Stato SA.39078 — 2019/C (ex 2014/N), cui la Danimarca ha dato esecuzione a favore della Femern A/S per la pianificazione e la costruzione del collegamento «Fehmarn Fixed Link» tra la Danimarca e la Germania;
- condannare la Commissione a sostenere le spese delle ricorrenti.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e l'articolo 1, lettere d) ed e) del regolamento del Consiglio (UE) 2015/1589⁽¹⁾, classificando (i) tutte le garanzie statali e tutti i prestiti statali concessi ai sensi della legge sulle costruzioni come un aiuto unico ad hoc; e (ii) un apporto di capitale e tutte le garanzie statali e tutti gli aiuti statali concessi ai sensi della legge sulla pianificazione come un altro aiuto unico ad hoc, mentre ciascun prestito statale e ciascuna garanzia statale dovevano essere considerati come una misura di aiuto ad hoc separata da notificare individualmente alla Commissione quando i termini di ciascun prestito statale e di ciascuna garanzia statale sono stati concordati tra la Femern A/S e le autorità danesi.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e la comunicazione sugli IPCIE⁽²⁾, incorrendo in errori di diritto e manifesti errori di valutazione nel considerare che l'aiuto fosse compatibile con il mercato interno. Tale motivo è suddiviso in quattro sub-motivi:
 - con il primo, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in errore nel dichiarare che il Fixed Link è di interesse europeo;
 - con il secondo, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in errore nel dichiarare che l'aiuto è necessario, poiché l'aiuto non ha alcun effetto di incentivazione e non soddisfa i requisiti, relativi allo scenario controfattuale e all'esistenza di progetti alternativi, stabiliti nella comunicazione sugli IPCIE. Inoltre, la Commissione è incorsa in errore nella decisione impugnata nel fare affidamento su un tasso interno di rendimento (TIR) erroneamente basso, avendo calcolato quest'ultimo sulla base di un periodo di vita molto breve del progetto, 40 anni, che non corrisponde al reale periodo di vita dell'infrastruttura, ossia il periodo durante il quale la Femern A/S potrà sfruttare economicamente il Fixed Link;
 - con il terzo, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in errore nel dichiarare che l'aiuto è proporzionato, dato che l'aiuto è illimitato nel tempo. La Commissione è poi incorsa in una serie di errori manifesti nell'analisi del deficit di finanziamento. La Commissione ha erroneamente fatto affidamento sul suddetto periodo di vita molto breve del progetto, da cui è risultata una proporzione maggiore dei costi rispetto ai proventi originati dal funzionamento del Fixed Link; la Commissione ha sottostimato i proventi previsti della Femern A/S e sovrastimato i costi previsti, includendo, in particolare, i costi operativi nel calcolo del deficit di finanziamento. Infine, la Commissione conclude erroneamente che l'elemento di aiuto consiste nel tasso d'interesse pagato da Femern A/S allo Stato danese, mentre, a causa del fatto che nessun operatore privato era disposto a investire nel progetto in assenza di aiuti di Stato significativi, l'elemento di aiuto consiste nell'intero importo dei prestiti statali e dei prestiti coperti dalle garanzie statali;
 - con il quarto, le ricorrenti sostengono che la Commissione è incorsa in errore nel concludere che l'aiuto non provoca un'indebita distorsione della concorrenza, poiché l'aiuto conduce alla creazione di una posizione dominante a favore della Femern A/S nel mercato rilevante, crea eccessi di capacità e consente alla Femern A/S di praticare prezzi inferiori ai costi. Infine, la Commissione ha ignorato il fatto che l'aiuto è utilizzato per ridurre l'accesso al porto delle ricorrenti in Germania. La Commissione ha omesso di riconoscere che i suddetti effetti negativi superano gli eventuali effetti positivi creati dall'aiuto.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione — Comunicazione sui criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (GU 2014, C 188, pag. 4).

Ricorso proposto il 17 giugno 2020 — Stena Line Scandinavia / Commissione

(Causa T-391/20)

(2020/C 279/61)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Stena Line Scandinavia AB (Göteborg, Svezia) (rappresentante L. Sandberg-Mørch, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione europea del 20 marzo 2020 relativa all'aiuto di Stato SA.39078 — 2019/C (ex 2014/N), cui la Danimarca ha dato esecuzione a favore della Femern A/S;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 1, TFUE e l'articolo 1, lettere d) ed e) del regolamento del Consiglio (UE) 2015/1589⁽¹⁾, classificando (i) tutte le garanzie statali e tutti i prestiti statali concessi ai sensi della legge sulle costruzioni come un aiuto unico ad hoc; e (ii) un apporto di capitale e tutte le garanzie statali e tutti gli aiuti statali concessi ai sensi della legge sulla pianificazione come un altro aiuto unico ad hoc, mentre ciascun prestito statale e ciascuna garanzia statale dovevano essere considerati come una misura di aiuto ad hoc separata da notificare individualmente alla Commissione quando i termini di ciascun prestito statale e di ciascuna garanzia statale sono stati concordati tra la Femern A/S e le autorità danesi.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e la comunicazione sugli IPCIE⁽²⁾, incorrendo in errori di diritto e manifesti errori di valutazione nel considerare che l'aiuto fosse compatibile con il mercato interno. Tale motivo è suddiviso in quattro sub-motivi:
 - con il primo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore nel dichiarare che il Fixed Link è di interesse europeo;
 - con il secondo, si sostiene che la Commissione è incorsa in errore nel dichiarare che l'aiuto è necessario, poiché l'aiuto non ha alcun effetto di incentivazione e non soddisfa i requisiti, relativi allo scenario controfattuale e all'esistenza di progetti alternativi, stabiliti nella comunicazione sugli IPCIE. Inoltre, la Commissione è incorsa in errore nella decisione impugnata nel fare affidamento su un tasso interno di rendimento (TIR) erroneamente basso, avendo calcolato quest'ultimo sulla base di un periodo di vita molto breve del progetto, 40 anni, che non corrisponde al reale periodo di vita dell'infrastruttura, ossia il periodo durante il quale la Femern A/S potrà sfruttare economicamente il Fixed Link;
 - con il terzo, la ricorrente sostiene che la Commissione è incorsa in errore nel dichiarare che l'aiuto è proporzionato, dato che l'aiuto è illimitato nel tempo. La Commissione è poi incorsa in una serie di errori manifesti nell'analisi del deficit di finanziamento. La Commissione ha erroneamente fatto affidamento sul suddetto periodo di vita molto breve del progetto, da cui è risultata una proporzione maggiore dei costi rispetto ai proventi originati dal funzionamento del Fixed Link; la Commissione ha sottostimato i proventi previsti della Femern A/S e sovrastimato i costi previsti, includendo, in particolare, i costi operativi nel calcolo del deficit di finanziamento. Infine, la Commissione conclude erroneamente che l'elemento di aiuto consiste nel tasso d'interesse pagato da Femern A/S allo Stato danese, mentre, a causa del fatto che nessun operatore privato sarebbe stato disposto a investire nel progetto in assenza di aiuti di Stato significativi, l'elemento di aiuto consiste nell'intero importo dei prestiti statali e dei prestiti coperti da garanzie statali;
 - con il quarto, si sostiene che la Commissione è incorsa in errore nel concludere che l'aiuto non provoca un'indebita distorsione della concorrenza, poiché l'aiuto conduce alla creazione di una posizione dominante a favore della Femern A/S nel mercato rilevante, crea eccessi di capacità e consente alla Femern A/S di praticare prezzi inferiori ai costi. La Commissione ha omesso di riconoscere che i suddetti effetti negativi superano gli eventuali effetti positivi creati dall'aiuto.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione — Comunicazione sui criteri per l'analisi della compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati a promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo (GU 2014, C 188, pag. 4).

Ricorso proposto il 23 giugno 2020 — Front Polisario / Consiglio
(Causa T-393/20)
(2020/C 279/62)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario) (rappresentante: G. Devers, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il suo ricorso ricevibile;
- concludere per l'annullamento della decisione impugnata;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso avverso la decisione (UE) 2020/462 del Consiglio, del 20 febbraio 2020, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione istituito dall'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, sullo scambio di informazioni al fine di valutare l'impatto dell'accordo in forma di scambio di lettere che modifica tale accordo (GU 2020, L 99, pag. 13), il ricorrente deduce un motivo unico, vertente sull'assenza di base giuridica di detta decisione a causa dell'illegittimità della decisione 2019/217. Tale motivo è suddiviso in dieci parti.

1. Prima parte, vertente sull'assenza di competenza del Consiglio per adottare la decisione impugnata, nei limiti in cui l'Unione e il Regno del Marocco non sono competenti per concludere un accordo internazionale applicabile al Sahara occidentale, sostituendosi al popolo sahraui, rappresentato dal Front Polisario.
2. Seconda parte, vertente sull'inadempimento dell'obbligo di esaminare la questione del rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale umanitario, nei limiti in cui il Consiglio non ha esaminato tale questione prima di adottare la decisione impugnata.
3. Terza parte, vertente sulla violazione da parte del Consiglio del suo obbligo di eseguire le sentenze della Corte di giustizia nei limiti in cui la decisione impugnata ignora la motivazione della sentenza del 27 febbraio 2018, Western Sahara Campaign UK (C-266/16, EU:C:2018:118).
4. Quarta parte, vertente sulla violazione dei principi e dei valori essenziali che guidano l'azione dell'Unione sulla scena internazionale, dal momento che:
 - in primo luogo, in violazione del diritto dei popoli al rispetto della loro unità nazionale, la decisione 2019/217 nega l'esistenza del popolo sahraui sostituendo ad esso l'espressione «popolazioni interessate»;
 - in secondo luogo, in violazione del diritto dei popoli a disporre liberamente delle proprie risorse naturali, la decisione 2019/217 reca conclusione di un accordo internazionale che organizza, senza il consenso del popolo sahraui, lo sfruttamento delle sue risorse;
 - in terzo luogo, la decisione 2019/217 reca conclusione di un accordo internazionale applicabile al Sahara occidentale occupato, con il Regno del Marocco, nell'ambito della sua politica annessionista del territorio, e delle violazioni sistematiche dei diritti fondamentali che il mantenimento di tale politica richiede.
5. Quinta parte, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, nei limiti in cui la decisione impugnata è contraria alle dichiarazioni dell'Unione che, reiteratamente, non ha smesso di affermare la necessità di rispettare i principi di autodeterminazione e dell'effetto relativo dei trattati.

6. Sesta parte, vertente sull'errata applicazione del principio di proporzionalità dal momento che, tenuto conto dello status separato e distinto del Sahara occidentale, della natura intangibile del diritto all'autodeterminazione e della qualità di soggetto terzo del popolo sahraui, non spettava al Consiglio effettuare un rapporto di proporzionalità tra asseriti vantaggi per l'economia di tale territorio derivanti dalla concessione di preferenze che prevarrebbero sugli svantaggi, quali l'uso estensivo delle risorse naturali e in particolare delle risorse idriche sotterranee.

7. Settima parte, vertente sulla violazione del diritto all'autodeterminazione, dal momento che:

- in primo luogo, usando l'espressione «popolazioni interessate», la decisione 2019/217 e l'accordo da essa concluso negano l'unità nazionale del popolo sahraui in quanto soggetto del diritto all'autodeterminazione;
- in secondo luogo, mentre l'accordo modificativo, da essa concluso, organizza l'esportazione delle sue risorse naturali verso l'Unione, che saranno definite come di origine marocchina, la decisione 2019/217 nega, nella sua stessa natura, i diritti sovrani del popolo sahraui sulle sue risorse naturali e li priva dei suoi propri mezzi di sussistenza;
- in terzo luogo, quanto alla componente territoriale del diritto all'autodeterminazione, da un lato, recando conclusione, con il Regno del Marocco, di un accordo internazionale applicabile alla parte del Sahara occidentale sotto occupazione marocchina, la decisione 2019/217 pregiudica il diritto del popolo sahraui al rispetto dell'integrità territoriale del suo territorio nazionale, in quanto essa nega lo status separato e distinto di detto territorio e conferma la sua divisione illegale attraverso il «Berm» marocchino. D'altra parte, definendo i prodotti provenienti dal Sahara occidentale come di origine marocchina, l'accordo concluso con la decisione 2019/217 costituisce una violazione dello status separato e distinto del Sahara occidentale, poiché ha come effetto di dissimulare il vero paese di origine di tali prodotti.

8. Ottava parte, vertente sulla violazione del principio dell'effetto relativo dei trattati, dal momento che, impiegando l'espressione «popolazioni interessate», la decisione 2019/217 e l'accordo da essa concluso negano l'esistenza del popolo sahraui, rappresentato dal Front Polisario, in quanto soggetto terzo alle relazioni UE-Marocco e gli impone obblighi internazionali, relativamente al suo territorio nazionale e alle sue risorse naturali, senza il suo consenso.

9. Nona parte, vertente sulla violazione del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale, dal momento che:

- in primo luogo, la decisione 2019/217 reca conclusione di un accordo internazionale applicabile al Sahara occidentale sebbene le forze di occupazione marocchine non dispongano dello jus tractatus in relazione a tale territorio ed è fatto loro divieto di sfruttarne le risorse naturali;
- in secondo luogo, impiegando l'espressione «popolazioni interessate», il che ha per effetto di includere i coloni marocchini stabiliti nel territorio sahraui occupato, la decisione 2019/217 e l'accordo da essa concluso avvallano e confermano il trasferimento di popolazioni operato dal Regno del Marocco in grave violazione dell'articolo 49, comma 6, della 4^a Convenzione di Ginevra e dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), viii), dello Statuto della Corte penale internazionale;
- in terzo luogo, concedendo preferenze tariffarie ai prodotti «marocchini» originari del Sahara occidentale, la decisione 2019/217 crea un incentivo per i coloni marocchini a stabilirsi durevolmente in territorio occupato al fine di sfruttare i benefici creati dall'accordo di modifica, violando gravemente le disposizioni summenzionate.

10. Decima parte, vertente sulla violazione degli obblighi dell'Unione a titolo del diritto della responsabilità internazionale, dal momento che, recando conclusione di un accordo internazionale, con il Regno del Marocco, applicabile al Sahara occidentale, la decisione 2019/217 conferma le violazioni gravi del diritto internazionale commesse dalle forze di occupazione marocchine contro il popolo sahraui e presta aiuto e assistenza al mantenimento della situazione derivante da tali violazioni.

**Ricorso proposto il 26 giugno 2020 — Allergan Holdings France/EUIPO — Dermavita Company
(JUVEDERM)**

(Causa T-397/20)

(2020/C 279/63)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Allergan Holdings France SAS (Courbevoie, Francia) (rappresentanti: J. Day, Solicitor e T. de Haan, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Dermavita Company SARL (Beirut, Libano)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo JUVEDERM — Marchio dell'Unione europea n. 2 196 822

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 14 aprile 2020 nel procedimento R 877/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare i punti 3 e 4 del dispositivo della decisione impugnata nella misura in cui quest'ultima ha respinto il ricorso della ricorrente avverso la dichiarazione di decadenza del suo marchio dell'Unione europea n. 2 196 822 JUVEDERM per «impianti dermici» e ha condannato la ricorrente a farsi carico delle proprie spese;
- condannare l'EUIPO e la Dermavita Company Ltd a sopportare le proprie spese nonché quelle della ricorrente, incluse quelle sostenute da quest'ultima dinanzi alla quarta commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 64, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 19 giugno 2020 — Wuxi Suntech Power/Commissione

(Causa T-403/20)

(2020/C 279/64)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Wuxi Suntech Power Co. Ltd (Wuxi, Cina) (rappresentanti: Y. Melin e B. Vigneron, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/444 della Commissione, del 25 marzo 2020, recante annullamento delle fatture emesse da Wuxi Suntech Power Co. Ltd in violazione dell'impegno abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570;
- condannare alle spese la Commissione e gli eventuali intervenienti ammessi a partecipare al procedimento a sostegno della Commissione.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione nell'esaminare i fatti del caso di specie, nonché sulla violazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea, in particolare il paragrafo 9 di tale articolo, laddove la convenuta ha ritenuto che la ricorrente abbia violato i termini dell'accordo concluso tra la Commissione e la CCCME (Camera di commercio cinese per l'importazione e l'esportazione di macchinari e prodotti elettronici) per conto, inter alia, della ricorrente. La ricorrente ha agito nel rispetto dell'impegno notificando le fatture corrispondenti alle rivendite effettuate dalla Suntech Europe France, dalla Suntech Power Italy Co., Srl e dalla Suntech Power Deutschland GmbH al primo acquirente indipendente nell'Unione finché ha cessato di essere collegata a tali società. La ricorrente ha agito nel rispetto dell'impegno anche per quanto riguarda la comunicazione tempestiva alla Commissione della modifica del suo assetto societario in seguito a una ristrutturazione che aveva posto fine alla partecipazione della ricorrente alle società summenzionate.
2. Secondo motivo, con cui si afferma che, ammesso e non concesso che la ricorrente abbia violato l'impegno, la Commissione ha agito illegittimamente dichiarando invalide le fatture di cui trattasi e riscuotendo i dazi ad esse relativi, poiché le sue competenze in tal senso sono giunte a scadenza e/o sono state revocate. Ciò sarebbe dovuto al fatto che i regolamenti di esecuzione (UE) nn. 1238/2013 e 1239/2013 sono giunti a scadenza il 7 dicembre 2015. Parimenti, i regolamenti di esecuzione (UE) nn. 2017/367 e 2017/366 sono giunti a scadenza il 3 settembre 2018.
3. Terzo motivo, vertente sull'illegittimità dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367 della Commissione, del 1º marzo 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento, dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, e dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione, del 1º marzo 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e dei relativi componenti chiave (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio e che chiude il riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del medesimo regolamento, che conferiscono alla Commissione il potere di dichiarare invalide le fatture corrispondenti all'impegno e di ordinare agli acquirenti di riscuotere i dazi su importazioni precedenti immesse in libera pratica.

Ricorso proposto il 2 luglio 2020 — KR/Commissione
(Causa T-408/20)
(2020/C 279/65)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KR (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del 25 ottobre 2019 di non considerare più a carico del ricorrente il figlio del ricorrente stesso, ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto;
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo vertente sul travisamento da parte della Commissione, da un lato, della nozione di figlio a carico di cui all'articolo 2 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea e, dall'altro, della conclusione n. 223/04, come rivista, del 30 gennaio 2013, del Collegio dei capi d'amministrazione dell'Unione.

Ricorso proposto il 3 luglio 2020 — KS/Frontex

(Causa T-409/20)

(2020/C 279/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KS (rappresentante: N. de Montigny, avvocato)

Convenuta: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione di licenziamento del 30 agosto 2019 nonché, nei limiti del necessario, la decisione esplicita di rigetto del reclamo del 23 marzo 2020;
- annullare la decisione di rigetto della domanda d'assistenza e di indennizzo del 13 febbraio 2020;
- condannare la convenuta al pagamento di un indennizzo per responsabilità extracontrattuale fissato all'importo di EUR 250 000;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione recante risoluzione del suo contratto di agente contrattuale, il ricorrente deduce sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'assenza di motivazione e sulla violazione del diritto al contraddittorio.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dello status di «delatore» previsto dagli articoli 21 bis, paragrafo 3, e 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»).
3. Terzo motivo, vertente su un abuso procedurale.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione del diritto ad un processo equo e, più in particolare, dei diritti della difesa, della presunzione di innocenza, del dovere di diligenza, del dovere di imparzialità, di neutralità e di obiettività, della mancata realizzazione di un'indagine al fine di dimostrare la realtà e la giustificazione dei motivi della rottura di fiducia dedotti, dell'ineguaglianza tra agenti.
5. Quinto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione.
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione dei doveri di assistenza e di sollecitudine, nonché sulla violazione del dovere di buona amministrazione e del principio di proporzionalità.

A sostegno del ricorso contro la decisione recante rigetto della sua domanda di assistenza, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sull'assenza di motivazione e sulla violazione del diritto al contraddittorio.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dello status di «delatore» previsto dagli articoli 21 bis, paragrafo 3, e 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto.
3. Terzo motivo, vertente sull'errore manifesto di valutazione.

A sostegno del ricorso contro la decisione recante rigetto della sua domanda di indennizzo, il ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 26 dello Statuto e del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU 2018, L 295, pag. 39).
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e di buona amministrazione legati al benessere sul lavoro e alle condizioni di lavoro di qualsiasi agente.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 21 bis, paragrafo 3, e 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto e dei doveri di assistenza, di sollecitudine e di buona amministrazione.

Ricorso proposto il 3 luglio 2020 — Esteves Lopes Granja/EUIPO — Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto (PORTWO GIN)

(Causa T-417/20)

(2020/C 279/67)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il portoghese

Parti

Ricorrente: Joaquim José Esteves Lopes Granja (Vila Nova de Gaia, Portogallo) (rappresentante: avv. O. Santos Costa)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP (Peso da Régua, Portogallo)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio dell'Unione europea denominativo PORTWO GIN — Domanda di registrazione n. 16 308 462

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 aprile 2020 nel procedimento R 993/2019-2

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO e l'Istituto dos Vinhos do Douro e do Porto, IP alle spese.

Motivo invocato

Violazione dell'articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento (EU) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre del 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013 L 347, p. 671).

Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — GitLab/EUIPO — Gitlab (GitLab)

(Causa T-418/20)

(2020/C 279/68)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: GitLab BV (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: A. Lorente Berges, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Gitlab OÜ (Tallinn, Estonia)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Titolare del marchio controverso: Ricorrente dinanzi al Tribunale

Marchio controverso: Marchio dell'Unione europea denominativo GitLab — Marchio dell'Unione europea n. 13 751 169

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Procedimento di cancellazione

Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 5 maggio 2020 nel procedimento R 2001/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-

Ricorso proposto il 7 luglio 2020 — Deutsche Kreditbank/SRB

(Causa T-419/20)

(2020/C 279/69)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Deutsche Kreditbank AG (Berlino, Germania) (rappresentanti: H. Berger e K. Helle, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 15 aprile 2020, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2019 per il Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2020/24), compresi i relativi allegati, nella misura in cui la decisione impugnata nonché gli allegati I e II riguardano il contributo della ricorrente;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi, sostanzialmente identici o molto simili ai motivi primo, secondo, terzo, quarto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo fatti valere nella causa T-405/20, DZ Hyp/SRB.

Ricorso proposto l'8 luglio 2020 — Portigon/SRB

(Causa T-424/20)

(2020/C 279/70)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti**

Ricorrente: Portigon AG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: D. Bliesener, V. Jungkind e F. Geber, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del convenuto del 15 aprile 2020, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2019 per il Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2020/24), nella misura in cui essa riguarda il contributo della ricorrente;

- sospendere il procedimento ai sensi dell'articolo 69, lettere c) e d), del regolamento di procedura del Tribunale, fino a quando le cause T-420/17, T-413/18, T-481/19 e T-339/20 siano definite con sentenza definitiva o fino a che le stesse siano state concluse in altro modo;
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi, sostanzialmente identici o simili ai motivi primo, secondo, terzo, quinto, sesto, settimo e ottavo fatti valere nella causa T-339/20, Portigon/SRB.

Ricorso proposto l'8 luglio 2020 — Techniplan/Commissione

(Causa T-426/20)

(2020/C 279/71)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Techniplan Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: R. Giuffrida e A. Bonavita, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia accertare e dichiarare:

- la violazione dell'art. 263 TFUE della Commissione Europea, in violazione delle forme sostanziali previste nell'emanazione di un atto che incida direttamente e individualmente, in questo caso su Techniplan, non avendo tenuto conto della lettera di contestazione alla pre-informazione né alla formale lettera di messa in mora ex art. 265 TFUE;
- disporre una somma a titolo di risarcimento del danno per ogni giorno di ritardo dall'esecuzione, con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso si rivolge contro la decisione e contestuale nota di debito del 28 maggio 2020, resa nei confronti di Techniplan s.r.l., con il quale veniva chiesto il pagamento della somma di € 107 505,66, riguardo il progetto FED/2011/261-985.

A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere la violazione dei principi della certezza del diritto e della trasparenza, nonché la violazione delle forme sostanziali. Si afferma a questo riguardo:

- Che il rapporto finale di audit elaborato da una società privata evidenziava una serie di asserite difformità e irregolarità nell'esecuzione dei lavori che venivano puntualmente contestate dalla società ricorrente, evidenziando alcune gravi inesattezze contenute in questo rapporto di audit.
- Che la società ricorrente ha prodotto le dichiarazioni di tutti gli esperti coinvolti nel progetto, rese dinanzi all'autorità giudiziaria congolese, che attestano la loro effettiva presenza sui luoghi dei lavori.
- Che gli esperti furono regolarmente reclutati e utilizzati da Techniplan nell'esecuzione dei lavori previsti dal contratto.
- Che la società ricorrente sarebbe stata estromessa dalla prosecuzione del contratto senza alcuna motivazione.
- Che i pagamenti sarebbero stati bloccati senza addurre motivazioni specifiche.

Ricorso proposto l'8 luglio 2020 — Max Heinr.Sutor/SRB**(Causa T-427/20)**

(2020/C 279/72)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti****Ricorrente:** Max Heinr.Sutor (Amburgo, Germania) (rappresentanti: A. Glos, H. Nemeczek e T. Kreft, avvocati)**Convenuto:** Comitato di risoluzione unico (SRB)**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 15 aprile 2020, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2020 per il Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2020/24 — 1405146-2020-JB), nella misura in cui riguarda la ricorrente;
- condannare l'SRB alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione⁽¹⁾, in quanto dal calcolo dei contributi ex ante 2020 per il Fondo di risoluzione unico non sarebbero state escluse le somme gestite fiduciariamente dalla ricorrente per i suoi clienti.
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 70, paragrafo 2, punto 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽²⁾ in combinato disposto con l'articolo 103, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/EU del Parlamento europeo e del Consiglio⁽³⁾, in quanto la decisione impugnata violerebbe il principio di proporzionalità, fissando i prelievi a carico della banca in misura 200 volte maggiore unicamente in base alle passività fiduciarie — prive di rischio — iscritte in bilancio dalla ricorrente.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione del principio della parità di trattamento, in quanto la decisione impugnata, senza un'obiettiva giustificazione, tratterebbe differentemente la ricorrente rispetto agli istituti di credito i cui principi contabili nazionali non richiedono alcuna prova delle passività fiduciarie oppure che contabilizzano secondo quanto stabilito dagli IFRS, nonché rispetto alle imprese d'investimento che gestiscono i fondi dei propri clienti.
4. Quarto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), in quanto la decisione impugnata pregiudicherebbe la libertà di impresa, dal momento che l'inclusione delle passività fiduciarie prive di rischio nella base di calcolo si tradurrebbe in un aumento di 200 volte del prelievo a carico della ricorrente per il 2020, senza che un tale pregiudizio sia giustificato.
5. Quinto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 49 TFUE in combinato disposto con l'articolo 54 TFUE, in quanto la decisione impugnata limiterebbe la libertà della ricorrente di esercitare un'attività professionale nello Stato membro in cui la stessa ha il suo centro principale di attività, risultando tale limitazione sproporzionata nonché discriminatoria per la ricorrente rispetto agli istituti di credito con sede in altri Stati membri.
6. Sesto motivo, vertente su una violazione dell'articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della Carta, in quanto la ricorrente non sarebbe stata sentita prima dell'autorizzazione della decisione impugnata da parte della riunione dell'Ufficio di presidenza del convenuto.
7. Settimo motivo, vertente su una violazione dell'articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c), della Carta nonché dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE, in quanto la decisione impugnata non soddisfarebbe i requisiti di motivazione degli atti normativi delle autorità amministrative europee.
8. Ottavo motivo (in subordine), vertente su una nullità della base giuridica della base di calcolo in forza dell'articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 3, punto 11, del regolamento delegato (UE) 2015/63, a motivo della violazione del principio della parità di trattamento, dal momento che la decisione impugnata tratterebbe differentemente, senza obiettiva giustificazione, gli istituti di credito che, in conformità dei propri principi contabili nazionali, devono iscrivere le passività fiduciarie nel passivo del bilancio rispetto agli altri istituti di credito per i quali i principi contabili nazionali non impongono alcuna prova delle passività fiduciarie o che contabilizzano secondo quanto stabilito negli IFRS.

9. Nono motivo (in subordine), vertente su una nullità della base giuridica della base di calcolo in forza dell'articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 3, punto 11, del regolamento delegato (UE) 2015/63, a motivo della violazione dell'articolo 16 della Carta, dal momento che la decisione impugnata pregiudicherebbe la libertà d'impresa e un simile pregiudizio non sarebbe giustificato.
10. Decimo motivo (in subordine), vertente su una nullità della base giuridica della base di calcolo in forza dell'articolo 14, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 3, punto 11, del regolamento delegato (UE) 2015/63, a motivo della violazione del combinato disposto degli articoli 49 TFUE e 54 TFUE, in quanto la decisione impugnata violerebbe la libertà di stabilimento.

- (¹) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).
- (²) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 225, pag. 1).
- (³) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2014, L 173, pag. 190).

Ricorso proposto l'8 luglio 2020 — Deutsche Hypothekenbank/SRB

(Causa T-428/20)

(2020/C 279/73)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Hypothekenbank AG (Hannover, Germania) (rappresentanti: D. Flore e J. Seitz, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del convenuto del 15 aprile 2020 (SRB/ES/2020/24), relativa al calcolo dei contributi ex ante 2019 per il Fondo di risoluzione unico, compresi i relativi allegati e i dettagli del calcolo, nella misura in cui riguardano la ricorrente, e
- condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce dieci motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione del diritto di essere sentito

- Il convenuto avrebbe omesso di sentire la ricorrente prima dell'adozione della decisione impugnata, violando in tal modo l'articolo 41, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2. Secondo motivo, vertente su una violazione delle regole processuali

- La decisione impugnata sarebbe stata adottata in violazione delle regole processuali generali risultanti dall'articolo 41 della Carta, dall'articolo 298 TFUE, dai principi generali del diritto e dal regolamento interno del convenuto.

3. Terzo motivo, vertente su un difetto di motivazione della decisione impugnata

— La decisione impugnata non conterrebbe una motivazione sufficiente. In particolare, la motivazione non sarebbe correlata con il caso specifico e non conterebbe un'esposizione delle considerazioni essenziali nell'ambito della proporzionalità e del potere di valutazione discrezionale.

— Il calcolo del contributo annuale, inoltre, non sarebbe comprensibile.

4. Quarto motivo, vertente su una violazione del diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva (articolo 47, paragrafo 1, della Carta), dal momento che la decisione impugnata non potrebbe essere sottoposta a controllo

— Il difetto di motivazione della decisione impugnata renderebbe notevolmente più difficile per la ricorrente ricorrere a un controllo giurisdizionale.

— Il convenuto al riguardo violerebbe in particolare il principio del procedimento contraddittorio, in forza del quale le parti devono poter dibattere in contraddittorio le circostanze di fatto e di diritto decisive per l'esito del procedimento.

5. Quinto motivo, vertente su una violazione del diritto di rango superiore dovuta all'applicazione dell'indicatore IPS (Institutional Protection Scheme) di cui al regolamento delegato (UE) 2015/63⁽¹⁾ della Commissione

— La Commissione, al momento dell'adozione del regolamento delegato (UE) 2015/63 quale atto delegato ai sensi dell'articolo 290 TFUE, non avrebbe goduto di alcun margine di discrezionalità che potesse condurre ad una limitazione del controllo giurisdizionale. Lo stesso varrebbe per quanto riguarda l'applicazione del regolamento delegato (UE) 2015/63 operata dal convenuto.

— Nell'ambito dell'applicazione dell'indicatore IPS, non sarebbe stata riconosciuta la rilevanza della qualità di membro della ricorrente nel sistema di tutela istituzionale dello Sparkassen-Finanzgruppe (gruppo delle casse di risparmio).

— In forza dell'articolo 6, paragrafo 5, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63, il convenuto avrebbe dovuto tener conto anche della limitata probabilità di una risoluzione dell'istituto di cui trattasi e, quindi, della probabilità del ricorso al Fondo di risoluzione unico nonché del principio di proporzionalità.

6. Sesto motivo, vertente su una violazione del diritto di rango superiore dovuta alla considerazione dell'esposizione complessiva ai derivati nell'ambito dell'indicatore di rischio «attività di negoziazione, esposizioni fuori bilancio, derivati, complessità e possibilità di risoluzione»

— Conformemente all'obbligo dell'orientamento al profilo di rischio nel contesto della considerazione dell'esposizione complessiva ai derivati nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 5, prima frase, lettera a), e dell'articolo 7, paragrafo 4, prima frase, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/63, il convenuto avrebbe dovuto tener conto della circostanza che, nel caso della ricorrente, tutti i derivati sono inclusi nel portfolio non commerciale e sono posseduti unicamente a fini di copertura.

7. Settimo motivo, vertente su una violazione del diritto di rango superiore dovuta all'applicazione del fattore di correzione per il rischio

— Nella determinazione del fattore di correzione per il rischio, il convenuto avrebbe dovuto tener conto del modello commerciale avverso al rischio della ricorrente quale Pfandbriefbank (banca di obbligazioni ipotecarie) senza portfolio di negoziazione e della sua scarsa probabilità di fallimento, conformemente all'obbligo di orientamento al profilo di rischio e al diritto fondamentale di libertà di impresa di cui all'articolo 16 della Carta.

8. Ottavo motivo (in subordine), vertente su una violazione del diritto di rango superiore da parte dell'articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63

— Prevedendo una ponderazione relativa dell'indicatore IPS, l'articolo 7, paragrafo 4, seconda frase, del regolamento delegato (UE) 2015/63 violerebbe il principio generale della parità di trattamento di cui all'articolo 20 della Carta e il principio di proporzionalità, in quanto istituti soggetti alla stessa garanzia degli enti creditizi, e che quindi presentato la stessa possibilità di fallimento, potrebbero essere trattati differentemente.

9. Nono motivo, vertente su una violazione del diritto di rango superiore da parte della definizione di «depositi interbancari» di cui all'allegato I, fase 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63

— La definizione di «depositi interbancari» di cui all'allegato I, fase 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63 sarebbe illegittima, in quanto con essa anche titoli neutrali al rischio, come i titoli ipotecari nominativi, verrebbero considerati ai fini del calcolo dell'indicatore di rischio «prestiti e depositi interbancari» con l'effetto di aumentare il livello del rischio.

10. Decimo motivo, vertente su una violazione del diritto di rango superiore da parte della classificazione di cui all'allegato I, fase 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63

— La classificazione stabilita all'allegato I, fase 2, del regolamento delegato (UE) 2015/63 sarebbe illegittima, in quanto il limitato numero di classe e il numero identico di istituti per ogni classe non consentirebbe di considerare in maniera sufficientemente differenziata il profilo di rischio di ciascun singolo istituto, come nel caso della ricorrente.

(¹) Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).

Ricorso proposto l'8 luglio 2020 — Sedus Stoll/EUIPO — Kappes (Sedus ergo+)

(Causa T-429/20)

(2020/C 279/74)

Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco

Parti

Ricorrente: Sedus Stoll AG (Dogern, Germania) (rappresentanti: M. Goldmann e J. Thomsen, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Wolfgang Kappes (Bochum, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo Sedus ergo+ — Domanda di registrazione n. 144 074 98

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 marzo 2020 nel procedimento R 1303/2019-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere il ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione nel procedimento n. B 2 618 984; e
- condannare il convenuto alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e l'eventuale interveniente (Wolfgang Kappes) alle spese relative al procedimento dinanzi all'EUIPO.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 9 luglio 2020 — KV/Commissione

(Causa T-430/20)

(2020/C 279/75)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: KV (rappresentante: M. Velardo, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare i seguenti provvedimenti:

- Provvedimento del 23 maggio 2019 con il quale il ricorrente è stato escluso dal concorso EPSO/AD/371/19 per mancanza dell'esperienza professionale;
- Provvedimento in data 19 settembre 2019, con il quale è stata respinta la richiesta di riesame della esclusione dal concorso EPSO/AD/371/19;
- Provvedimento dell'APN del 31 marzo 2020, con il quale è stato respinto il ricorso amministrativo presentato ai sensi dell'art. 90, II, dello statuto.

Si richiede altresì che la Commissione sia condannata alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1. Primo motivo, vertente nella fattispecie di un errore manifesto di apprezzamento, nella misura in cui l'esperienza professionale del ricorrente in comunicazione pari a tre anni non è stata presa in considerazione.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del bando di concorso, nella misura in cui la commissione giudicatrice ha elaborato dei criteri di valutazione dei candidati non conformi al bando, richiedendo, in particolare una specifica esperienza professionale in comunicazione.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di egualianza, nella misura in cui la commissione esaminatrice, valutando i candidati sulla base di criteri diversi da quelli fissati dal bando, non ha assicurato il rispetto dell'obiettività e dell'imparzialità nell'esame dell'esperienza professionale dei candidati.
4. Quarto motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione, nella misura in cui l'EPSO non ha chiarito con riferimenti fatti perché l'esperienza del ricorrente non rispettasse i criteri fissati dal bando.
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione del principio di egualianza delle parti nel processo, nella misura in cui non fornendo una motivazione adeguata, l'EPSO non ha permesso al ricorrente di elaborare in modo sufficiente le proprie doglianze fin dalla presentazione del ricorso.

Ricorso proposto il 9 luglio 2020 — UniCredit Bank/SRB

(Causa T-431/20)

(2020/C 279/76)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: UniCredit Bank AG (Monaco, Germania) (rappresentanti: F. Schäfer, H. Großerichter e F. Kruis, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Comitato di risoluzione unico del 15 aprile 2020, relativa al calcolo dei contributi ex ante 2019 per il Fondo di risoluzione unico (SRB/ES/2020/24), compresi i relativi allegati, nella misura in cui riguardano la ricorrente;
- condannare il Comitato di risoluzione unico alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione dei requisiti di forma sostanziali e del diritto a una buona amministrazione, in quanto la decisione impugnata e i suoi allegati I e II non conterrebbero una motivazione sufficiente ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2. Secondo motivo, vertente su una violazione dei requisiti di forma sostanziali e del diritto a una buona amministrazione ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, in quanto la ricorrente non sarebbe stata ascoltata prima dell'adozione della decisione impugnata, la quale avrebbe ad oggetto un provvedimento individuale che le reca pregiudizio.
3. Terzo motivo, vertente su una violazione del diritto ad un ricorso effettivo ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, della Carta, in quanto sarebbe praticamente impossibile sottoporre a un controllo giurisdizionale effettivo l'esattezza materiale della decisione impugnata.

Ricorso proposto il 6 luglio 2020 — KY / Corte di giustizia dell'Unione europea

(Causa T-433/20)

(2020/C 279/77)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: KY (rappresentante: avv. J.-N. Louis)

Convenuta: Corte di giustizia dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- Annnullare la decisione implicita di rigetto del 17 settembre 2019, confermata dalla decisione esplicita del 10 ottobre successivo, della domanda di restituzione della quota non oggetto di abbuono dei diritti pensionistici acquisiti dalla ricorrente prima della sua entrata in servizio e trasferita al regime pensionistico dell'Unione europea.
- Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, tratto dalla violazione del dovere di sollecitudine. La ricorrente afferma in proposito che, in ossequio al dovere di sollecitudine cui è tenuta, un'istituzione dell'Unione ha l'obbligo di informare il funzionario non solo della norma del minimo vitale e del suo impatto sul calcolo della pensione, ma anche della possibilità di ritardare il trasferimento dei suoi diritti pensionistici fino all'accesso ai suoi effettivi diritti pensionistici.
2. Secondo motivo, tratto da un indebito arricchimento. La ricorrente ritiene che il rifiuto di restituire la quota dei diritti pensionistici nazionali trasferiti al regime dell'Unione e che non sono stati presi in considerazione al momento della liquidazione dei diritti pensionistici possa condurre ad un'ingiustificata appropriazione e, di riflesso, ad un indebito arricchimento a vantaggio dell'Unione, nonché ad un impoverimento ingiusto del funzionario coinvolto.

Ricorso proposto il 10 luglio 2020 — Sedus Stoll/EUIPO — Kappes (Sedus ergo+)**(Causa T-436/20)**

(2020/C 279/78)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti****Ricorrente:** Sedus Stoll AG (Dogern, Germania) (rappresentanti: M. Goldmann e J. Thomsen, avvocati)**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso:** Wolfgang Kappes (Bochum, Germania)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO****Richiedente il marchio controverso:** Ricorrente**Marchio controverso:** Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo Sedus ergo+ — Domanda di registrazione n. 15 958 374**Procedimento dinanzi all'EUIPO:** Opposizione**Decisione impugnata:** Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 12 marzo 2020 nel procedimento R 2194/2018-1**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- respingere il ricorso avverso la decisione della divisione di opposizione nel procedimento n. B 2 863 929; e
- condannare il convenuto alle spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea e l'eventuale interveniente (Wolfgang Kappes) alle spese relative al procedimento dinanzi all'EUIPO.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 13 luglio 2020 — Ultrasun/EUIPO (ULTRASUN)**(Causa T-437/20)**

(2020/C 279/79)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti****Ricorrente:** Ultrasun AG (Zurigo, Svizzera) (rappresentanti: A. von Mühlendahl e H. Hartwig, avvocati)**Convenuto:** Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO****Marchio controverso:** Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea denominativo ULTRASUN — Domanda di registrazione n. 17 898 794**Decisione impugnata:** Decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 27 aprile 2020 nel procedimento R 1453/2019-4

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO a sopportare le spese del procedimento, incluse le spese sostenute dalla ricorrente nell'ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 15 luglio 2020 — Tempora / Parlamento

(Causa T-450/20)

(2020/C 279/80)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Tempora (Forest, Belgio) (rappresentanti: A. Delvaux e R. Simar, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso di annullamento ricevibile;
- annullare la decisione, di data ignota, con la quale il Parlamento europeo ha deciso di aggiudicare l'appalto alla SPRL IMAGINA EU;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso contro la decisione di aggiudicare l'appalto a un altro offerente nell'ambito della gara di appalto rif. COMM/AWD/2019/421, la ricorrente deduce due motivi.

1. Primo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 15.2 del disciplinare, dei doveri di diligenza e di accuratezza, dei principi di egualianza, di concorrenza e di trasparenza, dell'articolo 170, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU 2018, L 193, pag. 1) (in prosieguo; il «regolamento 2018/1046»). La ricorrente ritiene, a tale riguardo, che il Parlamento avrebbe dovuto aggiudicarle l'appalto, dato che la SPRL IMAGINA EU non possedeva la capacità economica e finanziaria sufficiente e non poteva dunque essere selezionata.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione del punto 23 dell'allegato I del regolamento 2018/1046 e dell'articolo 16 del disciplinare, dei principi di egualianza, di concorrenza e di trasparenza e dei doveri di diligenza e di accuratezza. La ricorrente fa valere che i prezzi indicati dalla SPRL IMAGINA EU nella sua offerta sono anormalmente bassi e non potevano essere ammessi.

